

Anno XXXVIII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 55 Speciale
Ambiente



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 27 GIUGNO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito **<http://bura.regione.abruzzo.it>** oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute);
- in formato elettronico tramite email all'indirizzo **bura@regione.abruzzo.it**

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 25.05.2007, n. 517:

Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2.

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
 DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 25.05.2007, n. 517:

Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006, recante norme in materia ambientale, finalizzate al riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norma in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la Legge n. 62 del 18.04.05 recante "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea. Legge comunitaria 2004"

Richiamata la Delibera di G.R. n. 436 del 26.4.2006, avente per oggetto: "Modalità e criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88 e alle altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti";

Vista la DGR 910 del 9 agosto 2006 avente per oggetto: "D.Lgs. 152 del 03.04.2006 – Parte V. Recepimento modulistica e per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui alle delibere di Giunta Regionale n. 2185 del 12.08.1998 – DCR 28/5 del 06.02.2001 – DGR n. 172 del 21.02.2005".

Visto il Piano Regionale di Tutela e Risarcimento della Qualità dell'Aria approvato con DGR 749 del 06.09.2003;

Vista la DCR 28/5 del 06.02.2001 recante "DPR 203/88 artt. 6, 15 e 17 - Riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al DPR 25 Luglio 1991 art. 5 comma 1"

Vista la L.R. 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i. recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)"

Preso atto della Determina Direttoriale DN/97 del 22.12.2006 di nomina del Comitato Permanente di Coordinamento di cui al punto 10 del dispositivo della DGR 436/06;

Preso atto dei lavori svolti dal Comitato Permanente di Coordinamento che ha lavorato nell'ottica di:

- assicurare l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni delegate e l'efficacia dell'attività amministrativa;
- monitorare l'avvio delle funzioni attribuite e assistere le attività relativamente allo start up;
- adottare i criteri e la modulistica per le relative procedure al fine di garantire l'unitario esercizio a livello regionale;
- regolamentare la procedura anche alla luce delle nuove disposizioni normative in materia;
- formulare eventuali proposte di adeguamento e aggiornamento del tariffario;
- riferire al Direttore Regionale della Direzione

ne Ambiente, Parchi, Territorio ed Energia eventuali impedimenti o problematiche proponendo possibili soluzioni.

Ritenuto necessario aggiornare e adeguare criteri procedure e modulistica vigente alla intervenuta normativa evidenziando che i principi, le indicazioni e i regolamenti vigenti vengono complessivamente ribaditi;

Ritenuto necessario procedere con il presente atto di riordino:

- all'emanazione di una nuova modulistica adeguata alle insorte esigenze dovute all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e all'atto di delega alle Province delle competenze in materia di inquinamento atmosferico di cui alla DGR 436/06 (all. 1) parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
- all'emanazione della guida alla compilazione della modulistica predisposta per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 con relativi esempi numerici (all. 2) parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
- alla revisione e riorganizzazione delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- alla promulgazione dei criteri tecnici applicativi (all. 3), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
- all'approvazione di un fac-simile di registro delle emissioni e della manutenzione e dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (all. 4a - 4b), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

Ritenuto necessario abrogare la lett. c) del comma 2 della DGR n. 8853 del 12.12.1991 e il relativo allegato 3 recante "fac-simile di comu-

nicazione da presentarsi ai sensi del 2° comma art. 2 del DPR 25.07.1991";

Considerato che tutti i costi relativi ai controlli svolti da parte dell'autorità competente per i controlli sono a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche. In particolare e a titolo non esaustivo, sono sottoposti a pagamento i sopralluoghi che si rendono necessari a seguito di comunicazione da parte dell'interessato (modifiche sostanziali e non, messa in esercizio nuovo impianto, dismissione di punti di emissione, sospensione attività, rottura e/o interruzione del funzionamento dei sistemi di abbattimento, ecc) e dei controlli routinari da parte dell'autorità competente per i controlli;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dei criteri e degli indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere generale di cui agli artt. 272 e 275 del D. Lgs 152/06

- per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto (all. 5), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
- per quelle emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globali dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia il parere tecnico favorevole dell'Autorità competente per i controlli (all. 5);
- per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (all. 6), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

che dovranno essere emanate dalle autorità competenti entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul *BURA* del presente provvedimento.

Considerata la necessità, a seguito dell'esperienza maturata dalle Province in fase prima applicazione della DGR 436/06, di integrare e specificare l'allegato B alla DGR 536/06 "spese istruttorie amministrative e tecniche" (all. 7), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno stabilire il rispetto dei calendari di cui all'art. 281 comma 1 per tutti coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88, che quindi si intendono autorizzati in forma tacita, e per quegli impianti autorizzati in via provvisoria.

Considerata necessità di emanare un calendario per la presentazione delle domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 281 per quegli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi del comma 1 art. 4 DPR 25.07.1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga;

Ritenuto congruo stabilire l'apertura detto calendario per un periodo di 2 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento per la presentazione della richiesta di autorizzazione per gli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi comma 1 art. 4 DPR 25.07.1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga secondo la procedura stabilita dal comma 1 dell'art 281;

Considerato che la vidimazione dei registri delle emissioni e della manutenzione e dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso è un atto puramente amministrativo e pertanto attribuibile in via esclusiva all'Amministrazione Provinciale.

Ritenuto opportuno stabilire il rispetto dei calendari di cui all'art. 281 comma 1 per tutti coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 203/88,

che quindi si intendono autorizzati in forma tacita, e per quegli impianti autorizzati in via provvisoria.

Dato atto che il D.Lgs. 152/06 al comma 3 dell'art. 271 prevede che la Regione può stabilire, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'allegato I alla parte quinta del medesimo decreto.

Considerato che il citato Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria nonché gli eventuali aggiornamenti e integrazioni possono contenere prescrizioni anche in termini di valore limite alle emissioni inquinanti per specifiche tipologie di impianti, gli impianti autorizzati e da autorizzare dovranno attenersi automaticamente a quanto ivi sancito qualora la prescrizione sia più restrittiva rispetto a quanto autorizzato.

Dato atto che il Direttore Regionale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che in questa sede si danno per riportate;

1. di emanare il presente provvedimento di riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera, costituente direttiva rivolta ad assicurare la corretta e omogenea applicazione sul territorio regionale di dette procedure anche alla luce delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 152/06 e dal provvedimento regionale DGR 436/06;
2. di adottare la nuova modulistica (all. 1) in sostituzione di quella precedente, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di emanare la guida alla compilazione della modulistica predisposta per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 con relativi esempi numerici (all. 2), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di adottare i criteri tecnici applicativi di cui all'all. 3, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di adottare i fac simile del registro delle emissioni e della manutenzione e del registro dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso (all. 4a - 4b), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e di specificare che il registro per quest'ultime deve avere un numero di pagine tali da garantire una durata decennale mentre il registro delle emissioni per tutte le altre attività deve avere un numero di pagine tali da garantire un numero massimo di registrazioni di 50 e per la manutenzione un numero massimo pari a 100 interventi;
6. di approvare i criteri e gli indirizzi per l'adozione delle autorizzazioni di carattere generale di cui agli artt. 272 e 275 del D. Lgs 152/06
 - per le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del medesimo decreto decreto (all. 5), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 - per quelle emissioni "tecnicamente convogliabili" provenienti dagli ambienti di lavoro, che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globali dell'impianto in quanto già presenti seppure non convogliati, a condizione che vi sia il parere tecnico favorevole dell'Autorità competente per i controlli decreto (all. 5);
 - per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso decreto (all. 6), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
7. di stabilire che le autorizzazioni di cui al punto 4 dovranno essere emanate dalle autorità competenti entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
8. di emanare un calendario per la presentazione delle domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 281 per quegli impianti definiti a ridotto inquinamento per flusso di massa, ai sensi del comma 1 art. 4 DPR 25.07.1991, che la nuova disciplina esclude dal regime degli impianti e attività in deroga e di stabilire l'apertura di tale calendario dalla data di emanazione del presente provvedimento per un periodo di 2 anni;
9. di disporre che l'autorità competente per il controllo è l'ARTA Abruzzo;
10. di disporre che tutti i costi relativi ai controlli svolti da parte dell'autorità competente per i controlli sono a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche. In particolare e a titolo non esaustivo, sono sottoposti a pagamento i sopralluoghi che si rendono necessari a seguito di comunicazione da parte dell'interessato (modifiche sostanziali e non, messa in esercizio nuovo impianto, dismissione di punti di emissione, sospensione attività, rottura e/o interruzione del funzionamento dei sistemi di abbattimento, ecc) e dei controlli routinari da parte dell'autorità competente per i controlli;
11. di disporre che la vidimazione dei registri delle emissioni e della manutenzione e dei rapporti di attività per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso è attribuito in via e-


- esclusiva all'Amministrazione Provinciale;
12. di disporre che il controllo eseguito dall'autorità competente per il controllo sostituisce l'autocontrollo periodico prescritto dall'autorizzazione. Tale disposizione non vale in riferimento agli autocontrolli da effettuarsi in fase di marcia controllata, comma 5 art. 269 D.Lgs. 152/06,
 13. di stabilire il rispetto dei calendari di cui all'art. 281 comma 1 per tutti coloro che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del DPR 203/88, che quindi si intendono autorizzati in forma tacita, e per quegli impianti autorizzati in via provvisoria.
 14. di abrogare la lett. c) del comma 2 della DGR n. 8853 del 12.12.1991 e il relativo allegato 3 recante "fac-simile di comunicazione da presentarsi ai sensi del 2° comma art. 2 del DPR 25.07.1991";
 15. di adottare il nuovo tariffario per spese istruttorie amministrative e tecniche in sostituzione dell'allegato B alla DGR 536/06 "spese istruttorie amministrative e tecniche" (all. 7), parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
 16. di stabilire che dalla data di emanazione del presente provvedimento possono essere utilizzati esclusivamente i registri delle emissioni allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ogni altro registro non può essere validato dalla Provincia;
 17. di demandare al competente servizio regionale l'adozione di atti conseguenti l'applicazione del presente provvedimento;
 18. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, che in forza della delibera di G.R. n. 436 del 26.4.2006 richiamata in premessa, provvederanno all'espletamento delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al Decreto legislativo n. 152 del 3.4.2006, art. 269, e alle altre funzioni connesse in materia di inquinamento atmosferico;
 19. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e su sito web della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



ALLEGATO 1.

MODULISTICA




Documento composto da n. 140 facciate.


ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 517 del 25 MAG 2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Dot. Walter Garanti*)
Walter Garanti



Schema di domanda da presentarsi ai sensi del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152
Per impianti nuovi, per modifiche sostanziali o trasferimenti di impianti esistenti o rinnovi
 Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale.



Alla **PROVINCIA DI** _____

Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____

Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____

Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA** di _____

Oggetto: domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269/art. 281/art. 275 del D.lgs 152/06.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ ()
 il _____ residente a _____ () in via _____
 n. _____ in qualità di gestore¹ dell'impresa²/Ente _____
 con sede legale in _____
 via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
 mail _____ codice fiscale _____
 partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)³
 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

l' autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività
 di _____
 di cui all' art. _____ parte V del D.lgs 152/06 per:

- costruzione di un nuovo impianto da ubicarsi
- trasferimento di impianto esistente dal Comune di _____ (),
 via _____ n. _____
- aggiornamento dell' autorizzazione causa modifica sostanziale di impianto ubicato
- rinnovo di autorizzazione (senza modifiche) di impianto ubicato
- verniciatura non occasionale senza impianto fisso ubicato (art. 269 comma 10)
- emissione non occasionale senza impianto fisso ubicato (art. 269 comma 12)

(Indicare la voce per la quale si richiede l' autorizzazione)

nel Comune di _____ (), via _____ n. _____

- già autorizzata alle emissioni con ⁴ _____

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale; Allegato (a)
- Quadro riassuntivo delle emissioni⁵; Allegato (b)

¹ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.Lgs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art.269 commi 10, 11 e 12, e dall'art.275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

² Ragione sociale.

³ Solo se società.

⁴ Indicare eventuali atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera già rilasciati alla Ditta e vigenti.

⁵ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili

- Elaborati grafici _____; Conforme all'Allegato (c)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all'Allegato (c)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative; Allegato (d)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)
- Marca da bollo da euro 14.62 da apporre sull'autorizzazione (a scelta del richiedente, potrà essere consegnata al rilascio dell'autorizzazione)
- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Altro _____

**Per impianti soggetti all'art. 275 del D.lgs 152/06**

- Modulo per il calcolo delle emissioni totali diffuse e al camino; Allegato (e)

Il sottoscritto dichiara che i dati e allegati riportati nella domanda sono veritieri.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)



Da presentarsi a corredo di qualunque tipo di richiesta di autorizzazione

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

a corredo delle domande di autorizzazione ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152

- 1. UNITÀ OPERATIVA ¹**
 - 1.1. Ragione sociale _____
 - 1.2. Indirizzo _____
 - 1.3. Comune _____ Prov. _____
 - 1.4. C.A.P. _____ Telefono _____
 - 1.5. USL territorialmente competente _____
 - 1.6. Coordinate UTM georeferenziate per ogni punto di emissione (WGS 84) _____
 - 1.7. Classificazione industria insalubre:

Classe 1	<input type="checkbox"/>
Classe 2	<input type="checkbox"/>
Non classificata	<input type="checkbox"/>
 - 1.8. Numero addetti _____
 - 1.9. Codice ISTAT attività _____
 - 1.10. Eventuale associazione di categoria di appartenenza _____
 - 1.11. Legale rappresentante o titolare:

Cognome e Nome _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

e residente a _____ Prov. _____
 - 1.12. Gestore (se diverso da legale rappresentante):

Cognome e Nome _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

e residente a _____ Prov. _____
- 2. IMPRESA ENTE ²**
 - 2.1. Partita IVA _____
 - 2.2. Codice fiscale _____
 - 2.3. Numero di iscrizione alla Camera di Commercio _____
 - 2.4. *Se le informazioni indicate di seguito non differiscono da quelle riportate al punto 1. barrare la casella viceversa proseguire nella compilazione dei punti dal 2.5 al 3.4.*
 - 2.5. Ragione sociale _____
 - 2.6. Indirizzo _____
 - 2.7. Comune _____ Prov. _____
 - 2.8. C.A.P. _____ Telefono _____
- 3. UNITÀ LOCALE AMMINISTRATIVA ³**
 - 3.1. Ragione sociale _____
 - 3.2. Indirizzo _____
 - 3.3. Comune _____ Prov. _____
 - 3.4. C.A.P. _____ Telefono _____

Data _____

Il Gestore
(timbro e firma)


1. Luogo in cui sarà o è ubicato l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione.
2. Una impresa o ente può gestire più unità locali operative.
3. La sede dove si svolge l'attività amministrativa inerente la gestione dell'impresa.

3

allegato b)

Da presentarsi a corredo di qualunque tipo di richiesta di autorizzazione

Data _____ li, _____ Allegato n° _____												
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IMPIANTO:												
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno
(*) C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbitor Altri=specificare										Timbro e firma del Gestore		
F.T.=Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico										Timbro e firma tecnico abilitato		
P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.=Assorbitor P.C.=Postcombustore catalitico										_____		






Gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione devono essere redatti da tecnico abilitato, numerati, timbrati e firmati per ogni singola pagina anche dal Gestore.

ELABORATI TECNICI
(redatti da tecnico abilitato)

1. ELABORATI GRAFICI

- 1.1. Corografia 1:25.000
- 1.2. Andamento predominante dei venti nell' aria (facoltativo).
- 1.3. Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
- 1.4. Aerofotogrammetria in scala 1:5.000 o in mancanza, planimetria in scala adeguata, dalle quali risulti l' ubicazione dei fabbricati limitrofi con l' indicazione delle loro altezze e distanze.
- 1.5. Planimetria dell' impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate:
 - a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (es.: forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.).
 - b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo.




2. RELAZIONE TECNICA

- 2.1. Indicare per ogni sostanza e/o materia prima utilizzate:
 - a) Tipologia;
 - b) Nome commerciale con schede di sicurezza;
 - c) Quantitativi giornalieri e annui.
- 2.2. Descrizione dell' impianto, e relative caratteristiche tecniche di dimensionamento potenzialità e condizioni di esercizio, sistemi di regolazione e controllo ecc. con indicazione dei tempi di funzionamento e anno di costruzione – (allegare descrizione e depliant).
- 2.3. Descrizione del ciclo lavorativo svolto complessivamente nell' impianto.
- 2.4. Schema di flusso del ciclo lavorativo, suddiviso in fasi, con individuazione di ogni singola fase anche se presente più volte nella stessa configurazione o temporaneamente inattiva, in cui le materie prime e/o gli intermedi e/o gli ausiliari di lavorazione vengono, in modo continuo o discontinuo estratti, trasformati, combusti, movimentati, miscelati, utilizzati, stoccati, ecc. e completo di indicazione dei punti di emissione contrassegnati con un numero progressivo.
- 2.5. Elenco delle fasi individuate (la centrale termica o comunque i generatori di calore indiretto presenti nell' impianto devono essere comunque descritti come fase a sé stante).

PER OGNI FASE INDIVIDUATA INDICARE:

- 2.5.1. Tipo, caratteristiche e quantitativo annuo di ogni materiale (ivi compresi i combustibili) avviati, nell' ora e nel giorno alla fase
- 2.5.2. Descrizione della fase.
- 2.5.3. Durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimana, settimane/anno, e se continuo/discontinuo.
- 2.5.4. Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dell'impianto (in caso di impianti a funzionamento discontinuo).
- 2.5.5. Tempi necessari perché cessino le emissioni in atmosfera dopo l'interruzione dell'esercizio dell' impianto.
- 2.5.6. Tipo, caratteristiche e quantitativo di ogni materiale derivante nell'ora e nel giorno dalla fase, indicando per ognuno la destinazione, escludendo gli effluenti (fumi, gas, polveri, ecc.) in quanto specificatamente richiesti al punto 2.5.10.
- 2.5.7. Caratteristiche delle emissioni non convogliabili generate dalla fase.



2.5.8. Modalità di gestione della fase comprese la descrizione e il funzionamento del sistema di abbattimento/contenimento delle emissioni con riferimento anche all'Allegato V della Parte V del D.Lgs 152/06.

2.5.9. Indicare se gli effluenti derivanti dalla fase sono:

- utilizzati o avviati ad altre fasi (precisare quali);
- direttamente avviati all'impianto o sistema di abbattimento;
- altro: specificare.

2.5.10. Caratteristiche degli effluenti (fumi, gas, polveri ecc.) derivanti dalla fase nelle più gravose condizioni di esercizio indicando:

- tenore di ossigeno;
- portata in volume in mc/h a 0° C e 0,101 MPa;
- temperatura in gradi °C;
- concentrazione in mg/mc a 0° C e 0,101 MPa di ogni sostanza contenuta negli effluenti;
- flusso di massa

Per i dati sopra richiesti occorre indicare se sono stati ricavati per comparazione da impianti analoghi (e in questo caso allegare copia dei certificati analitici) ovvero ricavati mediante calcolo teorico (e in questo caso indicare il procedimento di calcolo).

2.5.11. Descrizione e funzionamento dell'impianto o sistema di abbattimento adottato per il trattamento degli effluenti con indicazione in merito a condizioni operative, rendimento, sistemi di regolazione e controllo, materiali in ingresso e in uscita, operazioni di manutenzione e loro frequenza (ivi compresi eventuali combustibili);

2.5.12. Modalità, tempi e frequenza della manutenzione ordinaria dell'impianto o sistema di abbattimento.

2.5.13. Indicazione delle metodiche di campionamento e di analisi utilizzate.


2.5.14. Numero dei punti di emissione utilizzati per emettere in atmosfera gli effluenti (cfr. precedente punto 1.5b);

2.5.15. Caratteristiche di ogni punto di emissione in atmosfera:

per ogni punto di emissione dovrà essere indicato:

- altezza rispetto al piano campagna in metri;
- diametro interno allo sbocco in metri o sezione interna allo sbocco in m. x m.;
- direzione del flusso allo sbocco (orizzontale o verticale)
- specificare quali effluenti sono smaltiti attraverso il punto di emissione descritto, precisando per ciascuno di essi la fase di provenienza e il relativo riferimento numerico:

- durata e frequenza delle emissioni;



- caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, indicando:
 - o portata in volume mc/h a 0°C e 0,101 MPa;
 - o temperatura allo sbocco in °C;
 - o velocità allo sbocco in m/sec.;
 - o concentrazione in mg/mc e 0,101 MPa di ognuna delle sostanze emesse in atmosfera;
 - o tenore di ossigeno;
 - o flusso di massa e soglia di rilevanza.


2.5.16. Quadro riassuntivo delle emissioni (devono essere riportati tutti i punti di emissione presenti con evidenziato/i quello/i per cui si richiede l'autorizzazione) firmato dal Gestore e datato, da compilare direttamente sul modello allegato in ogni sua voce, in accordo con il particolare numero progressivo, allegando (nel caso di comparazione) il/i certificato/i di analisi.

- 2.6. Per gli impianti di cui all' art. 269, commi 2 e 8, del D.lgs 152/06 indicare:
- termine di messa a regime degli impianti inteso come il tempo che intercorre tra la messa in esercizio degli impianti e la loro messa a regime.
- 2.7. Per gli impianti di cui all' art. 269, comma 8, del D.lgs 152/06 allegare:
- Progetto delle modifiche compilato secondo il presente modello, evidenziando tutte le variazioni che interverranno rispetto ai già compilati titoli 1 Elaborati Grafici e 2 Relazione Tecnica
- 2.8. Per impianti soggetti all'art. 275 del D.lgs 152/06 allegare:
- moduli come da allegato "Modulo per il calcolo delle emissioni totali diffuse e al camino ai sensi del D.lgs 152/06 parte V art. 275 (emissioni di COV)"
 - Schede dati di sicurezza e schede tossicologiche.

NOTA 1: Nel caso di emissione non convogliabile escludere i punti 2.5.9-10-11-13-14-15.

NOTA 2: Nel caso di emissione convogliate escludere i punti 2.5.7-8.

Il settore si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione qualora se ne ravveda la necessità.



allegato d)

SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 26 aprile 2006)
D.lgs 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	volture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni del COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	volture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
----------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp n. _____


Intestato a _____

Causale "Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs 152/06 parte V"

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tarifario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	
	€ 100,00+IVA




allegato e)

**MODULO PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI TOTALI DIFFUSE E AL CAMINO AI
SENSI DEL D.Lgs 152/2006 Parte V ART. 275 (emissioni di COV)**

Il presente modulo andrà compilato per le attività che rientrano nel campo di applicazione
dell'art. 275 del D.L.vo152/2006
(ALLEGATO III alla parte V PARTE II)

SEZIONE 1: ATTIVITÀ.....	3
SEZIONE 2 PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI ALLEGATO III PARTE V.....	4
SEZIONE 3: INPUT E CONSUMI.....	5
SEZIONE 4 STIMA DELL'EMISSIONE TOTALE CON L'ALLEGATO III PARTE III.....	6
SEZIONE 5 STIMA DELL'EMISSIONE TOTALE CON L'ALLEGATO III PARTE IV.....	9
SEZIONE 6 VERIFICA DELL'EQUIVALENZA E DELLA CONFORMITÀ.....	9
SEZIONE 7: PIANO DI RIDUZIONE.....	11
SEZIONE 8: PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, ALLEGATO III PARTE V DOPO RIDUZIONE.....	12
SEZIONE 9: ART 275 COMMA 9.....	13
<i>Input e Consumi.....</i>	<i>14</i>
<i>Stima dell'Emissione Bersaglio.....</i>	<i>15</i>
<i>Verifica della conformità.....</i>	<i>15</i>



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritt _____ nat a _____
 In data ___/___/___, residente a _____
 In via _____

A conoscenza che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

A richiesta della PROVINCIA _____ per il seguente scopo

Certificazione del consumo di solventi annuo come previsto dal D.l.vo 152/2006 art 275.

Descrizione dell'attività
Categoria attività come da Allegato III alla parte V, PARTE II (D.l.vo 152/2006 art 275).
Consumo massimo teorico di solventi (tonnellate) ⁶
Consumo annuo effettivo di solvente (tonnellate) ⁷

L'attività è soggetta all'applicazione del D.l.vo 152/2006 art 275.

- SI
 NO


Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n.196, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente; solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

_____ li _____
 (luogo) (data)

Il/La Dichiarante

⁶ Il consumo massimo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente specificato dall'autorizzazione, a 330 gg/anno in caso di attività a ciclo continuo e a 220 gg/anno nel caso di altre attività.

⁷ Si chiede di indicare i consumi, riferiti a un preciso arco temporale di dodici mesi, da specificare; (ad esempio da marzo 2003 a marzo 2004) relativi a tutte le materie prime contenenti solventi.



Prima di procedere alla compilazione della modulistica è bene compilare prima l'APPENDICE, al fine di reperire tutte le caratteristiche delle materie prime utilizzate.

Sezione 1: Attività

In questa sezione si chiede di descrivere in maniera sintetica ed esauriente il ciclo produttivo con indicazione:

- Di tutte le fasi/operazioni che danno luogo ad emissioni di solvente, intesa sia come emissione al camino che come emissione diffusa
- Dell'impiantistica utilizzata nelle operazioni sopraindicate secondo lo schema indicato in tabella 1.


Tabella 1 IMPIANTI

	TIPO DI IMPIANTO/ ATTIVITA' ⁸	NUMERO IMPIANTI	CONSUMO DI SOLVENTI	OPERATIVITA' ⁹ (ore/anno)	POTENZIALITA' di prodotto finito annua (n.pezzi, mq, ecc)
<i>In riferimento al consumo massimo teorico</i>					
<i>In riferimento al consumo effettivo anno</i>					
<i>In riferimento al consumo massimo teorico</i>					
<i>In riferimento al consumo effettivo anno</i>					

A tale descrizione si dovrà allegare pianta dello stabilimento con indicazione di tutti i punti di emissione e della relativa legenda

⁸ Il gestore dovrà indicare se si tratta di impianti fissi, macchinari e sistemi non fissi, operazioni manuali, ecc

⁹ Il gestore dovrà sempre indicare anche il numero di giorni lavorativi all'anno sia in riferimento al consumo massimo teorico che a quello effettivo.




Sezione 2 PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI Allegato III Parte V

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:	A:
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo...)		
I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimessi nel processo...)		
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1 (emissioni negli scarichi gassosi...)		
O2 (solventi organici nell'acqua...)		
O3 (solventi che rimangono come contaminanti...)		
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche...)		
O6 (solventi organici nei rifiuti...)		
O7 (solventi nei preparati...)		
O8 (solventi organici nei preparati recuperati...)		
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)		
EMISSIONE DIFFUSA¹⁰	t COV/anno	
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8		
F = O2 + O3 + O4 + O9 ¹¹		
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno	
E = F + O1		
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno	
C = I1 - O8		
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno	
I = I1 + I2		

Le definizioni di tutte le singole voci riportate in tabella sono esplicitate in maniera più estesa sull'allegato III parte V del Decreto.

¹⁰ Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate.

¹¹ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



Sezione 3: Input e Consumi

Si chiede di indicare i consumi, riferiti a un preciso arco temporale di dodici mesi, da specificare; (ad esempio da marzo 2003 a marzo 2004) relativi a tutte le materie prime contenenti solventi, suddivise per tipologia. Si chiede inoltre di allegare la scheda tecnica e quella di sicurezza riportante la percentuale di COV e di compilare accuratamente, per ogni sostanza, le tabelle riportate in appendice. Nella compilazione della tabella 2 andranno altresì evidenziati i prodotti contenenti COV classificati come mutageni e/o tossici (etichettati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) e contenenti COV alogenati (etichettati con frasi di rischio R40, R68)

Tabella 2

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITÀ ANNUA UTILIZZATA(tCOV/a)	SOLVENTE CONTENUTO(tCOV/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(tCOV/a)	ALTRI SOLVENTI(tCOV/a) ¹²
TOTALI				

Tabella 3

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (tCOV/a) I1	SOLVENTI RECUPERATI(tCOV/a) I2	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (tCOV/a) (I1+I2) ¹³	CONSUMI (tCOV/a) C ¹⁴

¹² Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella 3

¹³ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

¹⁴ CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.



Sezione 4 Stima dell'emissione totale con l'Allegato III parte III

Nel caso in cui il gestore decida di conformarsi all'allegato III parte III dovrà rispettare i valori limite sia di emissioni diffuse che al camino. Anche qualora il gestore decida di conformarsi all'allegato III parte IV, questa sezione del modulo andrà sempre compilata al fine di fornire agli organi di controllo gli strumenti necessari per la verifica della conformità.

Emissioni al camino

Tabella 4

	C9		C10	C11	C12	C13
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	N° camino ¹⁵	TEMPERATURA (°C)	PORTATA EMESSA (Nmc/h)	OPERATIVITA' Ore/anno	FLUSSO DI MASSA EMESSO (t C/anno)	FLUSSO DI MASSA EMESSO (t COV/anno)
TOTALE EMISSIONI AL CAMINO PER ATTIVITA' SVOLTA						

Tabella 4.1

N° camino ¹⁶	Concentrazione effettiva negli scarichi gassosi (mgC/Nmc) da O1	Concentrazione limite negli scarichi gassosi mgC/Nmc (Allegato III parte III)


Tabella 4.2

	C13 bis
Emissione negli scarichi gassosi effettiva (t COV/anno) O1	Emissione negli scarichi gassosi massima (t COV/anno) (Allegato III parte III)

Il gestore dimostra la sua conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi quando l'emissione effettiva (O1) è minore o uguale all'emissione massima ovvero quando la concentrazione effettiva, per ogni singolo camino, è minore o uguale alla concentrazione

¹⁵ la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata alla domanda

¹⁶ la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata alla domanda



massima riportata sull'allegato III parte III. (I valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto che produce tali emissioni...; art. 275 comma 3)

Emissioni diffuse

Tabella 5

		C14	C15	C16 = (C15/C14)*100
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	OPERATIVITA' Ore/anno	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t COV/a) (I1+I2)	EMISSIONE DIFFUSA (t COV/a) F	% INPUT ¹⁷

Tabella 5.1


Valore percentuale effettivo di emissione diffusa(%)	Valore percentuale limite di emissione diffusa (allegato III parte III)

Tabella 5.2

	C15 bis
Emissione diffusa effettiva (tCOV/a) F	Emissione diffusa limite (allegato III parte III) (t COV/a)

Il gestore dimostra la sua conformità quando il valore % di emissione diffusa è minore o uguale al valore limite di emissione diffusa riportato sull'allegato III parte III, ovvero quando l'emissione diffusa effettiva (F) è minore o uguale all'emissione diffusa limite così come calcolata applicando il valore limite (%) riportato sull'allegato III parte III.

¹⁷ Il gestore dovrà indicare a quale % di input corrisponde la sua emissione diffusa effettiva al fine di dimostrare la sua conformità.



Emissioni totali annue calcolate con l'Allegato III parte III

Il gestore al fine di dimostrare la sua conformità deve confrontare l'emissione totale annua effettiva con l'emissione totale MAX che scaturisce dall'applicazione dei valori limite riportati nell'Allegato III parte III.

Tabella 6

C18 = TOTALE C13+C15	C17=C13bis+C15bis
EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONI TOTALI MAX(ALLEGATO III parte III) (t COV/a)


Se $C18 \leq C17$ il gestore ha dimostrato la sua conformità e non dovrà operare alcuna riduzione, pertanto, l'emissione totale effettiva sarà l'emissione totale annua da autorizzare, in relazione alla potenzialità di prodotto finito dichiarata.

Se $C18 > C17$ il gestore dovrà operare una riduzione e redigere un nuovo piano di gestione dei solventi. Una volta redatto il nuovo piano di gestione "ridotto" il gestore potrà decidere se conformarsi all'Allegato III parte III o all'Allegato III parte IV.

**EMISSIONE TOTALE ANNUA DA
AUTORIZZARE(t COV/a)**

**POTENZIALITA' DI PRODOTTO
FINITO ANNUA**

Qualora l'emissione totale limite sia riportata sull'allegato III parte III come fattore di emissione, il gestore, al fine di dimostrare la sua conformità, dovrà dividere l'emissione totale annua da autorizzare, ottenuta come somma dell'emissione al camino e diffusa, per la potenzialità di prodotto finito annua. Se il fattore di emissione risultante è minore o uguale del fattore di emissione limite il gestore ha dimostrato la sua conformità.



Sezione 5 Stima dell'emissione totale con l'Allegato III parte IV

Il gestore può decidere di conseguire, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione riportati sull'allegato III parte III. Infatti qualora non riesca a contenere le proprie emissioni (al camino e diffusa) al di sotto dei valori limite riportati nell'allegato III parte III e qualora non siano riportati su detto allegato specifici valori di emissioni totali, può scegliere di conformarsi all'allegato III parte IV. Il gestore dovrà però dimostrare l'equivalenza fra i due metodi alternativi ovvero dovrà dimostrare che l'emissione totale annua calcolata con l'allegato III parte IV (emissione Bersaglio) è minore o uguale all'Emissione totale massima calcolata applicando i valori limite (al camino e diffuse) dell'allegato III parte III.

Tabella 7

	C19	C20	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE MOLTIPLICATIVO (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t COV/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV ¹⁸	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)

Sezione 6 Verifica dell'equivalenza e della conformità

Tabella 8

	C17	C24
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	EMISSIONE TOTALE MAX (allegato III parte III) (t COV/anno)	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)

L'equivalenza è dimostrata se:

$$C24 \leq C17$$

Dimostrata l'equivalenza, il gestore dovrà verificare la **conformità**, ovvero che le sue emissioni reali (E) sono minori o uguali all'emissione bersaglio:

¹⁸ la percentuale va calcolata aggiungendo 5 o 15, a seconda dell'attività svolta, al valore percentuale reale dell'emissione diffusa se questa è minore di quella limite, altrimenti aggiungendo 5 o 15 al valore percentuale limite così come riportato sull'allegato III parte III.



La conformità è dimostrata se:

$$C18 \leq C24$$

E(da PGS) ≤ EMISSIONE BERSAGLIO


Qualora il gestore non riesca a dimostrare l'equivalenza oppure dimostri l'equivalenza ma non la conformità dovrà attuare un piano di riduzione.

In questo caso il gestore dovrà compilare un nuovo Piano di Gestione dei solventi con relative riduzioni. Con il nuovo piano di gestione "ridotto" il gestore dovrà dimostrare l'equivalenza con l'Allegato III parte III e successivamente la conformità delle sue emissioni.

Si ricordano le scadenze in vigore per i gestori che decidono di conformarsi all'allegato III parte IV:

IMPIANTI	DATE DI APPLICAZIONE	EMISSIONI TOTALI ANNUE DA AUTORIZZARE
Impianti nuovi o modifiche degli esistenti	immediata	Emissione bersaglio
Impianti esistenti	31/10/2005	Emissione bersaglio*1,5
Impianti esistenti	31/10/2007	Emissione bersaglio

L'autorità competente, una volta verificata l'equivalenza, indica l'emissione totale annua autorizzata in relazione alla potenzialità di prodotto così come dichiarata a livello di progetto.



Sezione 7: PIANO DI RIDUZIONE


Qualora il gestore non riesca a conformarsi ai valori limite dell'allegato III parte II o all'emissione bersaglio dell'allegato III parte IV o comunque ogniqualvolta si renda necessaria una riduzione si dovrà compilare la tabella 9.

Il gestore dovrà indicare su quale voce del piano di gestione dei solventi intende operare la riduzione e di quali tecniche intende avvalersi per conseguire la conformità. Dopo la riduzione dovrà compilare nuovamente il Piano di Gestione dei Solventi.

Tabella 9

	Prima della riduzione (tCOV/a)	% di abbattimento	dopo riduzione (tCOV/a)
I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo..)			
I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)			
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI			
O1 (emissioni negli scarichi gassosi...)			
O2 (solventi organici nell'acqua...)			
O3 (solventi che rimangono come contaminanti...)			
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria..)			
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche..)			
O6 (solventi organici nei rifiuti..)			
O7 (solventi nei preparati...)			
O8 (solventi organici nei preparati recuperati...)			
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)			

Le definizioni di tutte le singole voci riportate in tabella sono esplicitate in maniera più estesa sull'allegato III parte V del Decreto.



Sezione 8: PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, Allegato III parte V


Dopo Riduzione

Il gestore dovrà compilare questo piano di gestione solo qualora si sia resa necessaria una riduzione.

INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno
I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo...)	
I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimessi nel processo...)	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno
O1 (emissioni negli scarichi gassosi..)	
O2 (solventi organici nell'acqua..)	
O3 (solventi che rimangono come contaminanti..)	
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria..)	
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche..)	
O6 (solventi organici nei rifiuti..)	
O7 (solventi nei preparati...)	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati..)	
O9 (solventi organici scaricati in altro modo...)	
EMISSIONE DIFFUSA¹⁹	t COV/anno
F = I1-O1-O5-O6-O7-O8	
F = O2+O3+O4+O9 ²⁰	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
E = F+O1	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
C = I1-O8	
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1+I2	

¹⁹ Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate-

²⁰ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



Sezione 9: Art. 275 comma 9

Solo per quelle attività che, pur utilizzando le migliori tecniche disponibili, non è possibile il convogliamento delle emissioni, il gestore dovrà compilare la modulistica predisposta e di seguito riportata. Si ribadisce il fatto che qualora sia concesso il non convogliamento, al fine evitare situazioni di rischio sanitario, le materie prime in uso dal gestore dovranno essere prive di sostanze etichettate R45, R46, R49, R60, R61; R40, R68.

Il gestore dovrà compilare preliminarmente la **sezione 1** per passare successivamente alla compilazione delle tabelle della **sezione 9**

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:	A:
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo....)		
I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)		
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1 (emissioni negli scarichi gassosi...)		
O2 (solventi organici nell'acqua...)		
O3 (solventi che rimangono come contaminanti...)		
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche...)		
O6 (solventi organici nei rifiuti...)		
O7 (solventi nei preparati...)		
O8 (solventi organici nei preparati recuperati...)		
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)		
EMISSIONE DIFFUSA ²¹	t COV/anno	
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8		
F= O2+O3+O4+O9 ²²		

²¹ Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate.

²² Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
$E = F+O1$	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
$C = I1-O8$	
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
$I = I1+I2$	

Le definizioni di tutte le singole voci riportate in tabella sono esplicitate in maniera più estesa sull'allegato III parte IV del Decreto.

Input e Consumi

Si chiede di indicare i consumi, riferiti a un preciso arco temporale di dodici mesi, da specificare; (ad esempio da marzo 2003 a marzo 2004 relativi a tutte le materie prime contenenti solventi, suddivise per tipologia. Si chiede inoltre di allegare la scheda tecnica e quella di sicurezza riportante la percentuale di COV.

Tabella 2

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA' ANNUA UTILIZZATA(tCOV/a)	SOLVENTE CONTENUTO(tCOV/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(tCOV/a)	ALTRI SOLVENTI(tCOV/a) ²³
TOTALI				

Tabella 3

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (t/a) I1	SOLVENTI RECUPERATI(tCOV/a) I2	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (tCOV/a) (I1+I2) ²⁴	CONSUMI (tCOV/a) C ²⁵

²³ Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia apparecchiature ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella 3

²⁴ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

²⁵ CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.




Tabella 4

TECNOLOGIA UTILIZZATA ²⁶	EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO DEL PRODOTTO(%) ²⁷

Stima dell'Emissione Bersaglio

Tabella 5

	C19	C20	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE MOLTIPLICATIVO (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA (t/a)	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t COV/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV ²⁸	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)

Verifica della conformità

Tabella 6

	C18	C24
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	EMISSIONE TOTALE (E)	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)

La conformità è dimostrata se il le emissioni totali dell'impianto riportate sul PGS sono minori o uguali all'emissione bersaglio:

$$C18 \leq C24$$


$$E(\text{da PGS}) \leq \text{EMISSIONE BERSAGLIO}$$

Qualora il gestore non riesca dimostrare la sua conformità dovrà attuare un piano di riduzione e compilare la SEZIONE 7 e la SEZIONE 8.

²⁶ Si chiede di indicare la tecnologia impiegata nella verniciatura: sistema manuale, robot antropomorfo, disco, ecc

²⁷ Si chiede di indicare l'efficienza di trasferimento della tecnologia adoperata nella verniciatura. Tale parametro sperimentale dipende ovviamente dalla tecnologia utilizzata

²⁸ La percentuale va calcolata aggiungendo 5 o 15, a seconda dell'attività svolta, al valore percentuale reale dell'emissione diffusa se questa è minore di quella limite, altrimenti aggiungendo 5 o 15 al valore percentuale limite così come riportato sull'allegato III parte III.



Appendice


Tipo di impianto: _____
 Attività secondo allegato III parte III _____
 Punto di emissione N° _____
 Tipo di prodotto: _____

COV costituenti il solvente	Peso molecolare del COV	Numero di atomi di carbonio nel COV	Peso degli atomi di carbonio nel COV	% in peso ²⁹ del COV contenuto nel solvente	Quota di C relativa alla quantità del COV contenuto nel solvente (t COV/a)
Quantità totale di C nel solvente					

Tipo di impianto: _____
 Attività secondo allegato III parte III _____
 Punto di emissione N° _____
 Tipo di prodotto: _____

COV costituenti il solvente	Peso molecolare del COV	Numero di atomi di carbonio nel COV	Peso degli atomi di carbonio nel COV	% in peso del COV contenuto nel solvente	Quota di C relativa alla quantità del COV contenuto nel solvente (t COV/a)
Quantità totale di C nel solvente					

²⁹ Qualora sulla scheda tecnica sia riportato un range di composizione per uno specifico elemento, in tabella va riportato il valore medio (es 2-5% di xilene, si riporta 3.5% di xilene)



Tipo di impianto: _____
 Attività secondo allegato III parte III _____
 Punto di emissione N° _____
 Tipo di prodotto: _____

COV costituenti il solvente	Peso molecolare del COV	Numero di atomi di carbonio nel COV	Peso degli atomi di carbonio nel COV	% in peso ³⁰ del COV contenuto nel solvente	Quota di C relativa alla quantità del COV contenuto nel solvente (t COV/a)
Quantità totale di C nel solvente					

Tipo di impianto: _____
 Attività secondo allegato III parte III _____
 Punto di emissione N° _____
 Tipo di prodotto: _____

COV costituenti il solvente	Peso molecolare del COV	Numero di atomi di carbonio nel COV	Peso degli atomi di carbonio nel COV	% in peso del COV contenuto nel solvente	Quota di C relativa alla quantità del COV contenuto nel solvente (t COV/a)
Quantità totale di C nel solvente					

³⁰ Qualora sulla scheda tecnica sia riportato un range di composizione per uno specifico elemento, in tabella va riportato il valore medio (es 2-5% di xilene, si riporta 3.5% di xilene)




Suggerimenti per passare da kgC/h a kg COV/h e viceversa

$$\text{kgCOV/h} = \frac{(\text{PesoMolecolareMiscela}) * (\text{kgC/h})}{\text{Peso_C_medio nella miscela di solventi}}$$

$$\text{kgC/h} = \frac{(\text{Peso C medio nella miscela}) * (\text{kgCOV/h})}{\text{PesoMolecolareMiscela}}$$


A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, is located in the bottom right corner of the page.



Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

ATTIVITÀ IN DEROGA

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale



Alla **PROVINCIA DI** _____

 Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____

 Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____

 Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA di _____

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale per l'esercizio dell'attività in deroga di cui art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006, così descritta nell'allegato IV alla parte V° del D.Lgs 152/2006, parte II:

Il Sottoscritto _____ nato a _____ ()
 il _____ residente a _____ () in via _____
 n. _____ nella sua qualità di gestore¹ dell'impresa²/Ente _____
 _____ con sede legale in _____
 via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
 mail _____ codice fiscale _____
 partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)³
 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

Di avvalersi dell'autorizzazione in via generale di cui all' art. 272 del D.Lgs 152/06 per l'esercizio dell'attività in deroga di cui in oggetto per:

- costruzione di un nuovo impianto da ubicarsi
- trasferimento di impianto esistente dal Comune di _____ (), via _____ n. _____⁴
- aggiornamento dell'adesione all'autorizzazione causa modifica sostanziale di impianto ubicato
- rinnovo dell'adesione all'autorizzazione di impianto ubicato nel Comune di _____ (), via _____ n. _____
 (Indicare la voce per la quale si richiede l'autorizzazione)
- già autorizzata alle emissioni con ⁵ _____


¹ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.Lgs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art.269 commi 10, 11 e 12, e dall'art.275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

² Ragione sociale.

³ Solo se società.

⁴ Presentare domanda di modifica o trasferimento solo nel caso in cui si possieda una precedente autorizzazione semplificata (art. 5 D.P.R. 25/07/91 allegato II attività a ridotto inquinamento atmosferico)

⁵ Indicare eventuali atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera già rilasciati alla Ditta vigenti.



Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale e caratteristiche dell'impianto; Allegato (a)
- Quadro riassuntivo delle emissioni⁶; Allegato (b)
- Elaborati grafici _____; Conforme all'Allegato (c)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all'Allegato (c)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (d)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)
- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Altro _____

A tal fine dichiara:

- di adempiere a tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella DGR. n. _____ del ___/___/200__ e nello specifico Allegato 5.
- di ottemperare alle disposizioni di cui al comma 4 art. 272 lettera a) e b).

Il sottoscritto dichiara che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.


⁶ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili



Domanda di adesione da presentarsi ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152

ATTIVITÀ IN DEROGA

Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale



Alla **PROVINCIA DI** _____

 Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____

 Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____

 Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA di _____

Oggetto: Domanda di adesione, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006 comma 3, all'autorizzazione in via generale.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ ()
 il _____ residente a _____ () in via _____
 n. _____ nella sua qualità di gestore⁷ dell'impresa⁸/Ente _____
 con sede legale in _____
 via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
 mail _____ codice fiscale _____
 partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)⁹
 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____

CHIEDE

Di avvalersi dell'autorizzazione in via generale di cui alla DGR. n. _____ del __/__/200__ per l'impianto di _____;
 per i punti di emissione denominati: _____, da ubicarsi nel Comune di _____ () via _____ n. ____, specificando inoltre che le emissioni sono tecnicamente convogliabili e provengono dall'ambiente di lavoro e che non producono un incremento delle emissioni in termini di flusso di massa globale dell'impianto in quanto già presenti seppur non convogliate.

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- Scheda informativa generale e caratteristiche dell'impianto; Allegato (a)
- Quadro riassuntivo delle emissioni¹⁰; Allegato (b)
- Elaborati grafici _____; Conforme all'Allegato (c)
- Relazione tecnica di pag. n. _____; Conforme all'Allegato (c)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (d)
- Fotocopia di valido documento di identità del richiedente (L. 127/97 e L. 191/98)
- Cd-rom contenete domanda e allegati in formato .pdf
- Parere tecnico favorevole preventivo rilasciato dall'A.R.T.A. Dip. Prov.le di _____
- Altro _____

⁷ Ai sensi dell'art. 268 co.1 lett. n) D.L.gs.152/2006 «Gestore: la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dell'impianto o, nei casi previsti dall'art.269 commi 10, 11 e 12, e dall'art.275, la persona fisica o giuridica che ha un potere decisionale circa l'esercizio dell'attività.»

⁸ Ragione sociale.

⁹ Solo se società.

¹⁰ Non allegare in caso di emissioni non convogliabili



A tal fine dichiara:

- di possedere regolare autorizzazione n. _____ del _____;

Il sottoscritto dichiara che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Richiedente)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Richiedente)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO

a corredo della domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 272, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152



TIPO ATTIVITÀ:

CLASSIFICAZIONE ISTAT < > < > < > N. ADDETTI < > < > < >

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO:

SOSTANZE UTILIZZATE:

	Tipo Kg/g	Tipo Kg/g		Tipo Kg/g	Tipo Kg/g
1. Vernice	_____		6. Gomma, plastica	_____	
2. Inchiostri	_____		7. Colla o mastice	_____	
3. Diluente	_____		8. _____	_____	
4. Solvente	_____		9. _____	_____	
5. Resina	_____		10. _____	_____	

CARATTERISTICHE DELL' IMPIANTO TERMICO

Potenzialità _____ Mw

Combustibile utilizzato:

	Kg - mc/anno	% S
() Olio combustibile	_____	_____
() Gasolio	_____	_____
() Gas metano	_____	_____
() Altri	_____	_____

CARATTERISTICHE DELLE EMISSIONI

N. punti di emissione < >

N. impianti di abbattimento < >

TIPO DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

CICLONE < >
 FILTRO A TESSUTO < >
 AD UMIDO < >
 POSTCOMBUSTORE < >
 ADSORBIMENTO CON CARBONI ATTIVI < >
 PRECIPITATORE ELETTROSTATICO < >
 AD UMIDO TIPO VENTURI < >

allegato b)

Da presentarsi a corredo di qualunque tipo di richiesta di autorizzazione



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI		Data		Allegato n°		II, _____						
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissioni nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione [m o mxmx]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore % di ossigeno
(*) C= Ciclone A.U.= Abbattitore a umido A.D.= Adsorbilore Altri=specificare												
F.T.=Filtro a tessuto A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi P.T.= Postcombustore termico												
P.E.= Precipitatore elettrostatico A.S.=Assorbilore P.C.=Postcombustore catalitico												
Timbro e firma del Gestore												
Timbro e firma tecnico abilitato												



allegato c)

Gli elaborati tecnici allegati alla richiesta di autorizzazione devono essere redatti da tecnico abilitato, numerati, timbrati e firmati per ogni singola pagina anche dal Gestore.


ELABORATI TECNICI (redatti da tecnico abilitato)

ELABORATI GRAFICI

1. Planimetria in scala adeguata dalla quale risulti l'ubicazione dei fabbricati limitrofi con l'indicazione delle loro altezze e la distanza.
2. Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
3. Planimetria dell' impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate:
 - a) le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (es.: forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.).
 - b) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo.

3 RELAZIONE TECNICA

- 3.1 Indicare quantitativi di materie in ingresso totali e/o prodotti (stimati sulla base di quanto previsto nell'all. IV alla parte V del D.Lgs 152/06, parte II, punto 1) per consentire l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al punto 2 del citato allegato.
- 3.2 Descrizione dell' impianto e relative:
 - caratteristiche tecniche di dimensionamento,
 - potenzialità e condizioni di esercizio nelle più gravose condizioni,
 - sistemi di regolazione e controllo ecc.,
 - indicazione dei tempi di funzionamento e anno di costruzione - (eventualmente allegare descrizione e depliant).
- 3.3 Descrizione mediante schema di flusso del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento suddiviso nelle fasi di lavoro (indicare tipologia e i quantitativi delle materie in ingresso) e distinto per i vari impianti (la centrale termica o comunque i generatori di calore indiretto presenti nell' impianto devono essere comunque descritti come fase a sé stante).
- 3.4 **PER OGNI FASE INDIVIDUATA CHE DA LUOGO AD EMISSIONE INDICARE:**
 - 3.4.1 Descrizione della fase.



Durata e modalità di svolgimento della fase, specificando ore/giorno, giorni/settimana, settimane/anno, e se continuo/discontinuo.

- 3.4.3 Materie in ingresso distinte per:
- Tipologia;
 - Nome commerciale con scheda di sicurezza;
 - Quantitativi giornalieri e annui.
- 3.4.4 Prodotti in uscita distinti per:
- Tipologia;
 - Nome commerciale con scheda di sicurezza; (eventuale)
 - Quantitativi giornalieri e annui.
- 3.4.5 Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dell'impianto (in caso di impianti a funzionamento discontinuo).
- 3.4.6 Tempi necessari perché cessino le emissioni in atmosfera dopo l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.
- 3.4.7 Caratteristiche delle emissioni non convogliabili generate dalla fase.
- 3.4.8 Modalità di gestione della fase comprese la descrizione e il funzionamento del sistema di abbattimento/contenimento delle emissioni con riferimento anche all'Allegato V della Parte V del D.Lgs 152/06.
- 3.4.9 Descrizione e funzionamento dell' eventuale impianto o sistema di abbattimento adottato per il trattamento degli effluenti con indicazione in merito a condizioni operative, rendimento, sistemi di regolazione e controllo, materiali in ingresso e in uscita (ivi compresi eventuali combustibili);
- 3.4.10 Modalità, tempi e frequenza della manutenzione ordinaria dell' impianto o sistema di abbattimento.
- 3.4.11 Indicazione delle metodiche di campionamento e di analisi utilizzate.
- 3.4.12 Numero dei punti di emissione utilizzati per emettere in atmosfera gli effluenti (cfr. precedente punto 2b);
- 3.4.13 Caratteristiche di ogni punto di emissione in atmosfera:
per ogni punto di emissione dovrà essere indicato:
- altezza rispetto al piano campagna in metri;
 - diametro interno allo sbocco in metri o sezione interna allo sbocco in m. x m.;
 - direzione del flusso allo sbocco (orizzontale o verticale)
 - specificare quali effluenti sono smaltiti attraverso il punto di emissione descritto, precisando per ciascuno di essi la fase di provenienza e il relativo riferimento numerico;
 - durata e frequenza delle emissioni;



- caratteristiche delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio, indicando:

- portata in volume mc/h a 0°C e 0,101 MPa;
- temperatura allo sbocco in °C;
- velocità allo sbocco in m/sec.;
- concentrazione in mg/mc e 0,101 MPa di ognuna delle sostanze emesse in atmosfera;
- tenore di ossigeno;
- flusso di massa o fattore di emissione.

3.4.14 Quadro riassuntivo delle emissioni (con indicati tutti i punti di emissione presenti e con evidenziato/i quello/i per cui si richiede l'autorizzazione) firmato dal Gestore e datato, da compilare direttamente sul modello allegato in ogni sua voce, in accordo con il particolare numero progressivo, allegando (nel caso di comparazione) il/i certificato/i di analisi.

4 Indicare:

- termine di messa a regime degli impianti inteso come il tempo che intercorre tra la messa in esercizio degli impianti e la loro messa a regime.

5 In caso di trasferimento o modifica indicare:


5.1 Progetto delle modifiche compilato secondo il presente modello, evidenziando tutte le variazioni che interverranno rispetto ai già compilati punti 1,2,3,4.

5.2 Termini previsti per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente e quello previsto per la messa a regime dell' impianto modificato, inteso come il punto 4.

NOTA 1: Nel caso di emissione non convogliabile escludere i punti 3.4.9-11-12-13-14.

NOTA 2: Nel caso di emissione convogliate escludere i punti 3.4.7-8.

Il settore si riserva di richiedere eventuali integrazioni di documentazione qualora se ne ravveda la necessità.



SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 26 aprile 2006)
D.lgs 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	volture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	volture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
----------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp n. _____
Intestato a _____
Causale "Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs 152/06 parte V"


* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tarifario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	€ 100,00+IVA



Schema di domanda da presentarsi ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
Per la costruzione e la modifica degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale.



Alla **PROVINCIA DI** _____

 Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____

 Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____

 Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL**
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA'
PUBBLICA di _____

Oggetto: Domanda di adesione all'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE, ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs 152/2006 comma 20, per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ ()
 il _____ residente a _____ () in via _____
 n. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell' impresa¹ o dell'ente _____
 con sede legale in _____
 via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
 mail _____ codice fiscale _____
 partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)²
 con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____ Addetti n° _____
 (1) classificata industria insalubre di classe _____
 (1) non classificata industria insalubre

chiede l'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE per:

- (1) **installare un nuovo impianto** in via/corso _____
 n. _____ nel Comune di _____ CAP _____ in
 provincia di _____ tel.n. _____
- (1) **modificare un impianto** sito in via/corso _____
 n. _____ nel Comune di _____ CAP _____ in
 provincia di _____ tel.n. _____
- (1) **trasferire un impianto** da via/corso _____
 n. _____ nel Comune di _____ CAP _____ in
 provincia di _____ tel.n. _____ costituito/a da n. _____ macchine
 di lavaggio a ciclo chiuso a via/corso _____
 n. _____ nel Comune di _____ CAP _____ in
 provincia di _____ tel.n. _____

(1) Indicare con x la voce pertinente alla richiesta di autorizzazione.

¹ Ragione sociale.

² Solo se società.



L'Impianto è costituito/a da n. _____ macchine di lavaggio a ciclo chiuso aventi le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

N. e modello della Macchina	Volume del tamburo [m3]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

A tal fine dichiara di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti dalla vigente normativa di attuazione della direttiva 1999/13/CE, nonché le prescrizioni contenute nella DGR. n. _____ del ___/___/200__ e nell'Allegato 3

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale è indicata la collocazione delle macchine utilizzate,
- le schede di sicurezza dei solventi utilizzati
- la scheda informativa generale dello stabilimento Allegato (c).
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (d)

Il sottoscritto dichiara che i dati e allegati riportati nella domanda sono veritieri.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____

Firma _____
(Legale Rappresentante)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Legale Rappresentante)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.



Schema di domanda da presentarsi ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
Per la continuazione dell'esercizio degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale.

BOLLO

Alla **PROVINCIA DI** _____
Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____
Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____
Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA di** _____

Oggetto: Domanda di adesione all'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE, ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs 152/2006 comma 20, per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Il Sottoscritto _____ nato a _____ ()
il _____ residente a _____ () in via _____
n. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell' impresa³ o dell'ente _____
_____ con sede legale in _____
via _____ n. _____ tel. _____ fax _____
mail _____ codice fiscale _____
partita iva _____ (iscritta al Tribunale di _____ n. _____)⁴
con iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____ n. _____ Addetti n° _____
(1) classificata industria insalubre di classe _____
(1) non classificata industria insalubre _____


(1) Indicare con x la voce pertinente alla richiesta di autorizzazione.

chiede l'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

per **continuare ad esercire** l'impianto a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, o la pulitintolavanderia a ciclo chiuso ubicato/a in
via/corso _____ n. _____ nel Comune di _____ CAP _____ in
provincia di _____ tel.n. _____

costituito/a da n. _____ macchine di lavaggio a ciclo chiuso ed esistente al 12 marzo 2004
aventi le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

³ Regione sociale.
⁴ Solo se società.



N. e modello della Macchina	Volume del tamburo [m3]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

A tal fine dichiara di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali previsti dalla vigente normativa di attuazione della direttiva 1999/13/CE, nonché le prescrizioni contenute nella DGR. n. _____ del ___/___/200__ e nell'Allegato 3

Allegando allo scopo la seguente documentazione:

- planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale è indicata la collocazione delle macchine utilizzate,
- le schede di sicurezza dei solventi utilizzati
- la scheda informativa generale dello stabilimento. Allegato (c)
- Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative. Allegato (d)

Il sottoscritto dichiara che i dati e allegati riportati nella domanda sono veritieri.

La domanda redatta secondo lo schema proposto e completa di tutti gli allegati elencati si intende trasmessa contestualmente, a cura e spese della ditta interessata al procedimento amministrativo, a tutti gli Enti in indirizzo.

Data _____


Firma _____
(Legale Rappresentante)

Informativa art. 13 D.Lgs 196/2003:

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – Si informa che i dati trasmessi saranno trattati in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Firma _____
(Legale Rappresentante)

La domanda deve essere inviata a tutti gli enti in indirizzo a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con ricevuta.



SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

1. UNITA' LOCALE OPERATIVA:

(coincide con il luogo in cui materialmente si trova l'impianto per il quale si sta presentando domanda di autorizzazione)

1.1. RAGIONE SOCIALE.....

INDIRIZZO.....

COMUNE..... PROVINCIA.....

C.A.P. TELEFONO

USL TERRITORIALMENTE COMPETENTE.....

COORDINATE UTM: N; E.....

1.2. CLASSIFICAZIONE INDUSTRIA INSALUBRE:

CLASSE 1 A B C

CLASSE 2 A B C

NON CLASSIFICATA

1.3. NUMERO ADDETTI:.....

1.4. CODICI ATTIVITA' ISTAT:.....

1.5. EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA DI APPARTENENZA:

1.6. LEGALE RAPPRESENTANTE O TITOLARE:

COGNOME E NOME

NATO A PROVINCIA..... IL

RESIDENTE A PROVINCIA.....

VIA; N°

1.7. IL GESTORE (se diverso da legale rappresentante):

COGNOME E NOME

NATO A PROVINCIA..... IL

RESIDENTE A PROVINCIA.....

VIA; N°

2. SEDE LEGALE

IMPRESA ENTE

2.1. PARTITA IVA **CODICE FISCALE**.....

2.2. ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO N°

2.3. RAGIONE SOCIALE


INDIRIZZO

COMUNE PROVINCIA

C.A.P. TELEFONO FAX

Data:/...../.....

IL GESTORE
(timbro e firma)



Criteria Tecnici

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

Le macchine a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO"

A) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente


Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorificazioni necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO:

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al punto A.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
- 3) L'impresa che ha installato, modificato o trasferito una o più macchine lavasecco deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento provinciale dell'A.R.T.A e alla ASL territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio delle macchine. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di cui al successivo punto C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 4) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui al comma 5 dell'Art. 269 del D.L. 152/2006



5) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III Parte V del D.lgs 152/06, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)

6) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E) / (\Sigma C) < 0,020$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato

7) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale, copia delle registrazioni di cui al punto 5) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 6).

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA


Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il tipo di solvente utilizzato
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato
- il volume del tamburo della macchina lavasecco

N. e modello della Macchina	Volume del tamburo [m3]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate.

Allegare scheda di sicurezza del solvente utilizzato



REGISTRO

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI

IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

<i>PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO</i>	
CODICE RER	V.01.00
CODICE NOSE-P	107.02.02
CODICE SNAP	6.02.02

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
COMUNE	
PROVINCIA	
CODICE ISTAT	
ESTENSORE	
Telefono/fax	
Posta elettronica	
ANNO	


RAPPORTO GIORNALIERO ATTIVITA' (Facoltativo)
Modello Macchina _____**Ditta costruttrice** _____**Capacità lavorativa (kg)** _____**Mese:** _____

Carica	(A) QUANTITATIVI LAVATI per CARICA (KG)												Tot.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Giorno 1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
Totale progressivo (kg)								Totale mese (kg)					

**Modello Macchina****Ditta costruttrice****Capacità lavorativa (kg)****Rapporto mensile di attività:**

GIORNO	QUANTITATIVI LAVATI	AGGIUNTE SOLVENTE
	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
TOTALE		



RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITÀ

(per macchina)

Anno _____

Modello Macchina _____

Ditta costruttrice _____

Capacità lavorativa (kg) _____

Tipo di solvente utilizzato _____

MESE	QUANTITATIVI LAVATI	AGGIUNTE SOLVENTE
	(A) Kg	(B) Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTALE		

FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA = Totale Bx1000/Totale A
(g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)

Data ___/___/___

Timbro e firma del richiedente



allegato d)

SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 26 aprile 2006)
D.lgs 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	volture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	volture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
----------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp n. _____


Intestato a _____


Causale "Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs 152/06 parte V"

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tariffario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	
	€ 100,00+IVA





Domanda di variazione di ragione sociale/titolarita' di Autorizzazione.
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale

BOLLO

- Alla **PROVINCIA DI** _____
- Al **SINDACO DEL COMUNE DI** _____
- Al **DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARTA DI** _____
- Al **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA** di _____

Oggetto: domanda di variazione di ragione sociale/titolarita' di Autorizzazione.

Da compilare e sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell' **Impresa subentrante.**

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente _____
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa/ente _____

iscrizione alla Camera di Commercio di _____ n. _____
cod.fisc. _____ P.IVA _____
sede legale _____
sede operativa _____
n. telefonico di riferimento _____

PREMESSO CHE l'Impresa (Impresa precedente)

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERATIVA _____

P.IVA _____ Cod.Fisc. _____


e' titolare delle seguenti autorizzazioni (indicare con precisione i dati richiesti):

1) numero e data del provvedimento _____
numero di posizione o codice _____
relativo all'attività di _____

garanzia finanziaria prestata mediante _____

2) numero e data del provvedimento _____
numero di posizione o codice _____
relativo all'attività di _____

garanzia finanziaria prestata mediante _____



CHIEDE di volturare la/e suddetta/e autorizzazione/i **ALL'IMPRESA (impresa subentrante):**
 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE _____

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERATIVA (si ricorda che, in caso di cambiamento di sede operativa, e' necessario chiedere nuova autorizzazione) _____

P.IVA _____ Cod.Fisc. _____

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA:

che la suddetta variazione e' intervenuta in forza di
 (indicare il tipo di mutamento avvenuto, se trattasi di cessione d'azienda, donazione, fusione, cambiamento di forma giuridica, cessione o acquisizione di quote, conferimento di ramo d'azienda ecc.) _____

come risulta dall'atto di variazione della Società che si **allega** in fotocopia;

che nulla e' variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonchè le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata
 (si ricorda che, in caso diverso, deve essere chiesta una modifica dell' autorizzazione);

di essere cittadino _____

che l'Impresa e' iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato preventivo o di amministrazione controllata, ne' a tali procedure e' stata sottoposta nel quinquennio precedente;

E' consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio.

E' consapevole inoltre che l'accertamento dell'esistenza di precedenti penali, carichi pendenti e misure di prevenzione assunte ai sensi della normativa c.d. Antimafia, ove necessario, verrà svolto d'ufficio e, per consentire tale verifica, indica i seguenti soggetti:


(Indicare: per le ditte individuali, il titolare; s.s.: singoli soci; s.n.c.: soci amministratori; società di capitali o consorzi: amministratori con potere di rappresentanza; in ogni caso: procuratori delegati per funzioni rilevanti in materia ambientale, responsabile tecnico. Indicare anche il luogo e la data di nascita)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

Altre eventuali dichiarazioni _____

Allega:

1. **copia dell'atto di variazione.** (Con informazioni inerenti eventuali contratti di acquisto, affitto, comodato d'uso ecc.)
2. **copia dell'atto di certificato della C.C.I.A.A.**
3. **Copia di ricevuta del versamento spese Istruttorie Amministrative; Allegato (a)**

 **Informativa ai sensi dell'art. 10 Legge n. 675/1996.** Si informa che i dati personali comuni, nonché quelli inerenti l'Impresa, sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei e informatizzati della Provincia _____ Settore _____ via _____. Tali dati verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e di regolamento, e potranno essere comunicati e diffusi nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 27 della L. n. 675/96. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di _____, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per chiederne l'aggiornamento, rettificazione, integrazione, opposizione al trattamento.


IL DICHIARANTE *
(timbro e firma)

Luogo e data _____

* ATTENZIONE: in caso di cessione d'azienda, la presente istanza deve essere sottoscritta, per accettazione, anche dal legale rappresentante dell'Impresa cedente.

PER L'IMPRESA CEDENTE
(timbro e firma)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione deve essere resa in presenza del dipendente provinciale addetto, oppure l'istanza va presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

3 

All. a)

SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 26 aprile 2006)
D.lgs 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	volture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	volture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
----------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp n. _____


Intestato a _____

Causale "Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs 152/06 parte V"

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tariffario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	
	€ 100,00+IVA



ALLEGATO 2.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 275 D.LGS. 152/06





SOMMARIO

- 1 Il D.L.vo 152/2006 art. 275: struttura del provvedimento** _____
 - 1.1 Il Piano di Gestione dei solventi, Allegato III parte V** _____
- 2 Prove pratiche di applicazione** _____
 - 2.1 Dettaglio del calcolo** _____
 - 2.1.1 Emissioni al camino _____
 - 2.1.2 Emissioni diffuse _____
 - 2.1.3 Emissioni totali annue calcolate con l'allegato III parte III _____
 - 2.1.4 Stima dell'emissione totale con l'Allegato III parte IV _____
 - 2.1.5 Verifica dell'equivalenza e della conformità _____
 - 2.2 Considerazioni sulle opzioni di riduzione.** _____
 - 2.3 Art 275 comma 13** _____

1 Il D.L.vo 152/2006 art. 275: struttura del provvedimento

Il 03/04/2006 è stato promulgato il testo unico ambientale. Le disposizioni inerenti le emissioni di composti organici volatili sono state recepite all'articolo 275 del decreto. L'articolo si compone di 22 commi e di un allegato (l'allegato III alla parte V) che si compone a sua volta di sei parti.

La normativa ricalca sostanzialmente quella prevista dal DM 44/2004, sia nella forma che nella sostanza, restando invariato il campo di applicazione disciplinato dalla parte II dell'allegato III e la procedura da seguire per la verifica di conformità, disciplinata dal comma 2 e dalle parti I, III, IV, V.


Da evidenziare che il nuovo testo, introducendo la definizione di **consumo massimo teorico** di solventi, stabilisce quale sia il consumo da relazionare alla capacità nominale di un impianto.

Gli allegati I, II, III, IV, V del DM 44/2004 sono stati integralmente trasposti nel nuovo testo unico e, a parte qualche precisazione, sono rimasti sostanzialmente invariati.

Più in dettaglio la procedura da seguire è la seguente:

1. la ditta, in base all'allegato III parte II individua per ogni attività svolta la relativa **soglia di consumo di solvente** in tonnellate/anno.
2. la ditta calcola il **consumo annuo massimo teorico** corrispondente al quantitativo annuo di solventi organici utilizzati nell'impianto, in riferimento alla sua capacità nominale, detratto di qualsiasi COV recuperato e della massa totale di materia solida.
3. se il **consumo massimo teorico è inferiore alla soglia di consumo di solvente**, non viene applicato l'articolo 275 e l'impianto viene autorizzato in maniera tradizionale (art. 269)
4. se il **consumo massimo teorico è superiore alla soglia di consumo di solvente**, l'impianto è soggetto all'art 275 e pertanto deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- ✓ Valore limite di emissione negli scarichi gassosi mgC/Nmc
- ✓ Valore limite di emissione diffusa(% input di solvente)





Tali valori sono riportati in corrispondenza della specifica attività nell'allegato III parte III.

Oppure

✓ **Valore limite di emissione totale**

Tale valore, se non riportato in allegato III parte III, va calcolato secondo la procedura riportata in allegati III parte IV come di seguito specificato:

- Per il calcolo del valore limite dell'emissione totale, denominata **emissione bersaglio**, la ditta procede come specificato nell'allegato III parte IV del decreto.

La conformità è verificata se l'emissione effettiva di solventi, determinata in base al piano di gestione di solventi è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.


Qualora il gestore non riesca a conformarsi alle prescrizioni delle parti III e IV dovrà presentare un **piano di adeguamento**, indicando tutte le strategie che intende mettere in atto per il conseguimento della conformità. La mancata presentazione del piano di riduzione dei solventi, entro i termini stabiliti ai commi 8 e 9, comporta che l'impianto si considera in esercizio senza autorizzazione.

1.1 Il Piano di Gestione dei solventi, Allegato III parte V

Il gestore, allo scopo di dimostrare la sua conformità, deve redigere almeno una volta l'anno (allegato III parte I pto 3.1), se non diversamente specificato in autorizzazione, il Bilancio di massa relativo al suo impianto

Il PGS quindi andrà sempre redatto:

- ⇒ nel caso si applichi l'allegato III parte III, per quantificare soprattutto le emissioni diffuse mentre quelle convogliate sono quantificate mediante misura al camino.
- ⇒ nel caso si applichi l'allegato III parte IV, al fine di verificare la rispondenza della emissione totale dell'impianto al valore limite di emissione totale annua autorizzata.





Il piano di gestione dei solventi ha i seguenti **obiettivi**:

- ☉ Verificare la conformità come specificato al comma 2 art. 275
- ☉ Individuare le future opzioni di riduzione
- ☉ Consentire di mettere a disposizione del pubblico le informazioni in materia di consumo di solvente, di emissioni di solvente e di conformità all'art. 275

$$F = 04 + 02 + 09 + 03 = 11 - 01 - 05 - 06 - 07 - 08 =$$

$$= E - 01 \text{ da cui } E = 11 - 05 - 06 - 07 - 08$$





schema concettuale




FIG. 1 In figura è riportato lo schema concettuale dell'art 275 del decreto. Si osservi che dopo aver effettuato un piano di riduzione il gestore potrà decidere se conformarsi all'allegato III parte III o all'allegato III parte IV

2 Prove pratiche di applicazione

Di seguito saranno riportati esempi numerici allo scopo di illustrare la procedura di calcolo da seguire per stimare le emissioni al camino, diffuse e totali. I dati numerici riportati, pur traendo la loro origine da casi reali, vanno intesi esclusivamente come esempi, dal momento che, laddove è stato opportuno, sono stati manipolati sia per rendere più agevoli le procedure di calcolo sia per poter meglio illustrare gli schemi concettuali del decreto.

Gli step che seguono si avvalgono della modulistica approntata da questo Dipartimento e pubblicata sul sito www.artaabruzzo.it.

no

2.1 Dettaglio del calcolo

In questa sezione si procederà ad illustrare nel dettaglio i calcoli necessari alla compilazione della modulistica. Il procedimento logico seguito sarà quello del "punto di vista" del gestore, quindi si procederà così come dovrebbe procedere nel calcolo un ipotetico gestore che deve conformarsi al decreto. Le tabelle quindi saranno richiamate secondo lo schema logico richiesto dal calcolo e non come riportate sulla modulistica.

ESEMPIO N° 1: VERNICIATURA LEGNO


Si consideri un'azienda che opera nel settore della verniciatura del legno. Il gestore deve prima di tutto verificare se ricade nel campo di applicazione del decreto, ovvero se la soglia di consumo di solvente supera le soglie indicate sull'allegato III parte II.

Tabella 2

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA' ANNUA UTILIZZATA(t/a)	SOLVENTE CONTENUTO(t/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	ALTRI SOLVENTI(t/a) ¹
Tinta	40	36	4	/
Fondo	100	60	40	/
Finitura	3	2	1	/
TOTALI	143	98	45	

Qualora il gestore recuperi una parte dei solventi per poi reimmetterli nel processo, questi vanno indicati come I2.

Proviamo a schematizzare la situazione del gestore:



¹ Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia delle apparecchiature ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella 3.




FIG 2 Se ad esempio un gestore immette nel processo 100 kg/ciclo di COV, di cui 30kg/ciclo vengono recuperati e reimmessi nel processo e 70 kg/ciclo sono alimentati come alimentazione fresca, ipotizzando che in un anno realizzi 3 cicli, il suo bilancio di massa sarà :

- 1°CICLO: I1 = 100 kg COV/ciclo
 - 2°CICLO: I1 = 70kgCOV/ciclo; I2 = 30 kgCOV/ciclo
 - 3°CICLO: I1 = 70kgCOV/ciclo; I2 = 30 kgCOV/ciclo
- Sul PGS andrà riportato:
I1 = 100+70+70 = 240 kg COV/anno
I2 = 30+30 = 60 kg COV/anno

Tornando al caso in esame, per quel che concerne l'OUTPUT si ipotizza che il gestore sia in grado di stimare O5 (dalle schede tecniche degli impianti di abbattimento), O6 (dal MUD), O7(chiedendo informazioni alle case fornitrici delle materie prime), O8 (in questo caso il gestore non recupera COV per riutilizzo quindi O8 = 0). Riportando i dati sul PGS:

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, Allegato III parte V

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:MARZO 2003	A:MARZO 2004
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1(quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo....)	90	
I2(quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)	8	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1(emissioni negli scarichi gassosi...)		
O2(solventi organici nell'acqua....)		
O3(solventi che rimangono come contaminanti....)		


M

O4(emissioni diffuse di solventi nell'aria...)	
O5(solventi organici persi per reazioni chimiche...)	20
O6(solventi organici nei rifiuti...)	40.21
O7(solventi nei preparati...)	15
O8(solventi organici nei preparati recuperati...)	0
O9(solventi organici scaricati in altro modo)	
EMISSIONE DIFFUSA ²	t COV/anno
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	
F= O2+O3+O4+O9 ³	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
E = F+O1	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
C = I1-O8	90
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1+I2	98

Dai dati in suo possesso il gestore è in grado di compilare la tabella 3 e di stabilire che ricade nel campo di applicazione del decreto.

Tabella 3

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (t/a) I1	SOLVENTI RECUPERATI (t/a) I2	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t/a) (I1+I2) ⁴	CONSUMI (t/a) C ⁵ = I1 - O8
90	8	98	90



² Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate

³ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.

⁴ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

⁵ CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.



Descrizione dell'attività: Verniciatura legno
Categoria attività come da Allegato III parte II art 275 del D.L.vo 152/2006: 2d
Consumo annuo di solvente(tonnellate) ⁶ 90

Dopo aver stimato queste voci del PGS, il gestore dovrà compilare **accuratamente** le schede riportate in appendice, allo scopo di avere gli strumenti necessari alla compilazione delle successive tabelle e di fornire agli organi di controllo tutti gli strumenti per verificare la veridicità del piano di gestione dei solventi.

Ovviamente le tabelle dell'appendice andranno compilate con l'ausilio delle schede tecniche e di sicurezza delle sostanze utilizzate.

Val la pena ricordare che la modulistica che si andrà a compilare è complementare alla relazione tecnica e non sostitutiva di essa. **Pertanto il gestore dovrà sempre fornire tutte le informazioni inerenti il ciclo produttivo e le attività svolte all'interno dell'impianto nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente (nazionale e regionale).**

2.1.1 Emissioni al camino

Il gestore dovrà stimare i flussi di massa delle emissioni al camino come tonnellate di C partendo dalle concentrazioni misurate e dai dati relativi ai punti di emissione.

⁶ Si chiede di indicare i consumi, riferiti a un preciso arco temporale di dodici mesi, da specificare; (ad esempio da marzo 2003 a marzo 2004) relativi a tutte le materie prime contenenti solventi.



Tabella 4

	C9		C10	C11	C12	C13
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	N° camino ⁷	TEMPERATURA (°C)	PORTATA EMESSA (Nmc/h)	OPERATIVITA' Ore/anno	FLUSSO DI MASSA EMESSO (tC/anno)	FLUSSO DI MASSA EMESSO (tCOV/anno)
10(applicatione tinta)	1	Temperatura di esercizio (necessaria per la normalizzazione)	9000	800		
10(applicatione fondo)	2	Temperatura di esercizio (necessaria per la normalizzazione)	14000	1320		
10(finitura)	3	Temperatura di esercizio (necessaria per la normalizzazione)	6000	1320		
TOTALE EMISSIONI AL CAMINO PER ATTIVITA' SVOLTA						

Dalle analisi effettuate al camino è possibile compilare la tabella 4.1.

Tabella 4.1

C9 N° camino ⁸	Concentrazione effettiva negli scarichi gassosi (mgC/Nmc) da O1	Concentrazione limite negli scarichi gassosi mgC/Nmc (Allegato III parte III)
1	101.38	75
2	270	75
3	108.58	75


Di seguito saranno riportati nel dettaglio i calcoli necessari per stimare il flusso di massa delle emissioni al camino per l'**applicazione del fondo(2)**.

Per le altre attività non verrà fornito il dettaglio del calcolo, dal momento che la procedura da seguire è del tutto analoga a quella riportata per l'applicazione del fondo.

Si tenga presente che la composizione in base alla quale si opereranno i calcoli è del tutto ipotetica anche se il rapporto t C, t COV, da dati reperiti in letteratura, è da ritenersi verosimile

Si supponga che il gestore abbia compilato la seguente tabella riportata in appendice.

⁷ la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata alla domanda
⁸ la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata alla domanda





Tipo di impianto: **APPLICAZIONE DEL FONDO**
 Attività secondo allegato III parte III: **10**
 Punto di emissione N°: **2**
 Tipo di prodotto: **FONDO**

COV costituenti il solvente	Peso molecolare del COV	Numero di atomi di carbonio nel COV	Peso degli atomi di carbonio nel COV	% in peso ⁹ del COV contenuto nel solvente	Quota di C relativa alla quantità del COV contenuto nel solvente (tC/anno)
TRIMETILBENZENE	120.2	9	108	40	
ETILBENZENE	106.2	8	96	60	
Quantità totale di C nel solvente					4.99

Dalle risultanze analitiche e dai dati relativi al camino (portata normalizzata e ore lavorative) è possibile stimare il flusso di massa emesso in t C/anno:

Flusso di massa emesso (t C/anno) =

concentrazione (tabella 4.1) * portata (tabella 4) * ore lavorative (tabella 4)

$$270 \frac{mgC}{Nmc} * 14000 \frac{Nmc}{ora} * 1320 \frac{ore}{anno} * 10^{-9} = 4.99$$

Il passo successivo è quello di riportare le tonnellate di C a tonnellate di COV. Si propongono di seguito due metodologie alternative per effettuare questa trasformazione. Ovviamente i due metodi differiscono solo per tipo di approccio e conducono allo stesso risultato.

PROCEDURA DI CALCOLO 1

Dalle risultanze analitiche è stato possibile determinare la quantità totale di carbonio che nel caso in esame è riconducibile al trimetilbenzene e all'etilbenzene. La quantità totale di carbonio in ciascun COV è deducibile dalle seguenti proporzioni:

$$PM_{TRIMETILBENZENE} : (\text{peso atomi di C nel TRIMETILBENZENE}) =$$

$$(\text{Flusso di massa [t COV/anno] TRIMETILBENZENE}) : (\text{Flusso di massa [t C/anno] TRIMETILBENZENE})$$

$$PM_{ETILBENZENE} : (\text{peso atomi di C nel ETILBENZENE}) =$$

$$(\text{Flusso di massa [t COV/anno] ETILBENZENE}) : (\text{Flusso di massa [t C/anno] ETILBENZENE})$$

⁹ Qualora sulla scheda tecnica sia riportato un range di composizione per uno specifico elemento, in tabella va riportato il valore medio (es 2-5% di xilene, si riporta 3.5% di xilene)



Riferendo la proporzione a 1 tonnellata del COV (trimetilbenzene e etilbenzene) si otterrà un di fattore di conversione che moltiplicato per le tonnellate di COV darà il contributo di C in quello specifico composto. Si riportano i calcoli per il trimetilbenzene e l'etilbenzene.

$$120,2 : 108 = 1 \text{ t TRIMETILBENZENE} : x \text{ (t C TRIMETILBENZENE)}$$

svolvendo i calcoli si ha:

$$t_{\text{C TRIMETILBENZENE}} \text{ (in una tonnellata di trimetil benzene)} = \frac{\text{peso_atomi_di_Carbonio_nel_trimetilbenzene}}{PM_{\text{trimetilbenzene}}} = 0,898$$

quindi in ogni tonnellata di trimetilbenzene ci sono 0,898 tonnellate di C

$$106,2 : 96 = 1 \text{ t ETILBENZENE} : x \text{ (t C ETILBENZENE)}$$

svolvendo i calcoli si ha:


$$t_{\text{C ETILBENZENE}} \text{ (in una tonnellata di etil benzene)} = \frac{\text{peso_atomi_di_Carbonio_nell'etilbenzene}}{PM_{\text{etilbenzene}}} = 0,9$$

quindi in ogni tonnellata di etilbenzene ci sono 0,9 tonnellate di C

$$4,99 = 0,4 \text{ tCOV/anno} * 0,898 + 0,6 \text{ tCOV/anno} * 0,9$$

quota dovuta al TRIMETILBENZENE

quota dovuta all' ETILBENZENE



$$4,99 = 0,36 \text{ tCOV/anno} + 0,54 \text{ tCOV/anno}$$

$$4,99 = 0,9 \text{ tCOV/anno}$$

risolvendo:

$$t \text{ COV/anno (applicazione del fondo)} = \frac{4,99}{0,9} = 5,53$$

(da riportare in Tab.4)

Ripartendo le quote di carbonio fra trimetilbenzene ed etilbenzene si ottiene:

$$t \text{ C/anno TRIMETILBENZENE} = 5,53 * 0,4 * 0,898 = 1,996$$

$$t \text{ C/anno ETILBENZENE} = 5,53 * 0,6 * 0,9 = 2,994$$



Tipo di impianto: **APPLICAZIONE DEL FONDO**
 Attività secondo allegato III parte III: **10**
 Punto di emissione N°: **2**
 Tipo di prodotto: **FONDO**

COV costituenti il solvente	Peso molecolare del COV	Numero di atomi di carbonio nel COV	Peso degli atomi di carbonio nel COV	% in peso ¹⁰ del COV contenuto nel solvente	Quota di C relativa alla quantità del COV contenuto nel solvente (t/anno)
TRIMETILBENZENE	120.2	9	108	40	1.996
ETILBENZENE	106.2	8	96	60	2.994
Quantità totale di C nel solvente					4.99

PROCEDURA DI CALCOLO 2

Questa procedura di calcolo, alternativa alla precedente, opera direttamente sulla miscela. Prima di poter fare qualunque operazione è necessario calcolare il **Peso molecolare medio** della miscela. Al fine di calcolare il peso molecolare medio della miscela di composti costituenti il solvente occorre passare dalle frazioni ponderali (% in peso) alle frazioni molari.

Si è supposto di avere una miscela di due composti trimetilbenzene (T) ed etilbenzene (E) e di conoscere le frazioni ponderali di ciascuno (% in peso). Per passare alle frazioni molari basta usare le formule riportate.

Si ponga:

w_T = frazione ponderale del TRIMETILBENZENE

w_E = frazione ponderale del ETILBENZENE

x_T = frazione molare del TRIMETILBENZENE


x_E = frazione molare del ETILBENZENE

$$x_T = \frac{\frac{w_T}{PM_T}}{\frac{w_T}{PM_T} + \frac{w_E}{PM_E}};$$

$$x_E = \frac{\frac{w_E}{PM_E}}{\frac{w_E}{PM_E} + \frac{w_T}{PM_T}}$$

Svolgendo i calcoli si ottiene:

¹⁰ Qualora sulla scheda tecnica sia riportato un range di composizione per uno specifico elemento, in tabella va riportato il valore medio (es 2-5% di xilene, si riporta 3.5% di xilene)



$$X_{\text{TRIMETILBENZENE}} = 0.37 \text{ (frazione molare trimetilbenzene)}$$

$$X_{\text{ETILBENZENE}} = 0.63 \text{ (frazione molare etilbenzene)}$$

E' ora possibile calcolare il peso molecolare medio della miscela:

$$\text{PM}_{\text{miscela}} = (X_T * \text{PM}_T) + (X_E * \text{PM}_E) =$$

$$\text{PM}_{\text{miscela}} = 0.37 * 120.2 + 0.63 * 106.2 = 111.38$$

allo stesso modo si calcola il numero medio degli atomi di C nel solvente

numero medio atomi di Carbonio in miscela =

$$X_T * \text{numero atomi di C nel TRIMETILBENZENE} + X_E * \text{numero atomi di Carbonio nell'ETILBENZENE}$$

$$\text{Numero medio atomi di C in miscela} = 0.37 * 9 + 0.63 * 8 = 8.37$$


Quindi il peso medio dei C in miscela sarà:

$$\text{Peso medio C} = \text{Numero medio C in miscela} * 12 = 8.37 * 12 = 100.44$$

$$t\text{COV} / \text{anno} = \frac{(\text{PesoMolecolareMedioMiscela}) * (tC / \text{anno})}{\text{peso_C_medio_nella_miscela_di_solventi}}$$

$$t\text{COV} / \text{anno} = \frac{111.38 * 4.99}{100.44} = 5.53 \text{ (da riportare in tab.4)}$$

Il gestore è ora in grado di completare la compilazione della tabella 4:






Tabella 4

ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	C9 N° camino ¹¹	TEMPERATURA (°C)	C10 PORTATA EMESSA (Nmc/h)	C11 OPERATIVITA' Ore/anno	C12 FLUSSO DI MASSA EMESSO (tC/anno)	C13 FLUSSO DI MASSA EMESSO (tCOV/anno)
10(applicatione tinta)	1	<i>Temperatura di esercizio (necessaria per la normalizzazione)</i>	9000	800	0.73	1.08
10(applicatione fondo)	2	<i>Temperatura di esercizio (necessaria per la normalizzazione)</i>	14000	1320	4.99	5.53
10(finitura)	3	<i>Temperatura di esercizio (necessaria per la normalizzazione)</i>	6000	1320	0.86	1.18
TOTALE EMISSIONI AL CAMINO PER ATTIVITA' SVOLTA					6.58	7.79

Ora è possibile aggiornare il PGS:

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, Allegato III parte V


PERIODO DI RIFERIMENTO	DA: MARZO 2003	A: MARZO 2004
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo...)	90	
I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)	8	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1 (emissioni negli scarichi gassosi...)	7.79	
O2 (solventi organici nell'acqua...)		
O3 (solventi che rimangono come contaminanti...)		
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche...)	20	
O6 (solventi organici nei rifiuti...)	40.21	
O7 (solventi nei preparati...)	15	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati...)		

¹¹ la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata alla domanda



O9(solventi organici scaricati in altro modo)	
EMISSIONE DIFFUSA ¹²	t COV/anno
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	
F= O2+O3+O4+O9 ¹³	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
E = F+O1	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
C = I1-O8	90
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1+I2	98

Avendo completato tutte le voci di OUTPUT si è ora in grado di calcolare le emissioni diffuse



2.1.2 Emissioni diffuse

Dalla formula riportata sul PGS si ha:

$$F = I1-O5-O6-O7 = 90-7.79-20-40.21-15=7 \text{ t COV/anno}$$

Tabella 5

ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	OPERATIVITA' Ore/anno	C14 TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t COV/a) (I1+I2)	C15 EMISSIONE DIFFUSA (t COV/a) F	C16 = (C15/C14)*100 % INPUT ¹⁴
10	1320	98	7	7.14

Si osservi che il gestore, in questo caso, ha calcolato le emissioni diffuse utilizzando la prima formula riportata sul PGS. La seconda formula infatti

¹² Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate-

¹³ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.

¹⁴ Il gestore dovrà indicare a quale % di Input corrisponde la sua emissione diffusa effettiva al fine di dimostrare la sua conformità.

richiederebbe delle analisi ambientali per la stima di O4. E' evidente che qualora il gestore fosse in grado di stimare le emissioni diffuse anche con la seconda formula, il risultato sarebbe lo stesso della prima formula.

**Tabella 5.1**


Valore percentuale effettivo di emissione diffusa(%)	Valore percentuale limite di emissione diffusa (allegato III parte III)
7.14	20

Il gestore può completare la compilazione del PGS riportando il valore di emissione diffusa e quindi anche quello dell'emissione totale (emissione al camino + emissione diffusa).

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, Allegato III parte V

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:MARZO 2003	A:MARZO 2004
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1(quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo...)	90	
I2(quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)	8	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1(emissioni negli scarichi gassosi...)	7.79	
O2(solventi organici nell'acqua...)		
O3(solventi che rimangono come contaminanti...)		
O4(emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5(solventi organici persi per reazioni chimiche...)	20	
O6(solventi organici nei rifiuti...)	40.21	
O7(solventi nei preparati...)	15	
O8(solventi organici nei preparati recuperati...)		
O9(solventi organici scaricati in altro modo)		
EMISSIONE DIFFUSA¹⁵	t COV/anno	

¹⁵ Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate



F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	7
F= O2+O3+O4+O9 ¹⁶	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
E = F+O1	14.79
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
C = I1-O8	90
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1+I2	98

2.1.3 Emissioni totali annue calcolate con l'allegato III parte III


Il gestore per poter verificare la conformità dovrà calcolare l'emissione massima negli scarichi gassosi, ovvero quella risultante dall'applicazione del valore limite di emissione. Di seguito si riporta il dettaglio del calcolo solo per **l'applicazione del fondo:**

Flusso di massa emesso limite (t C/anno) =

$$75 * \frac{mgC}{Nmc} * 14000 \frac{Nmc}{ora} * 1320 \frac{ore}{anno} * 10^{-9} = 1.386$$


Anche in questo caso è necessario riportare le (t C/anno) in (t COV/anno). Il gestore ha la possibilità di utilizzare una delle due procedure di calcolo proposte, in questo caso si adatterà la seconda:

$$tCOV / anno = \frac{(PesoMolecolareMiscela) * (tC / anno)}{peso_C_medio_nella_miscela_di_solventi}$$



$$tCOV / anno = \frac{111.38 * 1.386}{100.44} = 1.53$$

¹⁶ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



Procedendo analogamente per gli altri due punti di emissione si ottiene che per l'applicazione tinta il flusso di massa massimo ammissibile sarà 0,798tonnCOV/anno e per la finitura sarà 0,815tonnCOV/anno.

In totale il flusso di massa massimo ammissibile ottenuto applicando i valori limite per le emissioni al camino è:

3,143 COV/anno

E' possibile completare la tabella 4.2

Tabella 4.2

	C13 bis
Emissione negli scarichi gassosi effettiva (t COV/anno) O1	Emissione negli scarichi gassosi massima (t COV/anno) (Allegato III parte III)
7.79	3.143

Il gestore non è CONFORME per le emissioni al camino

Tabella 5.1

Valore percentuale effettivo di emissione diffusa(%)	Valore percentuale limite di emissione diffusa (allegato III parte III)
7.14	20


Il gestore dovrà stimare anche il flusso di massa massimo delle emissioni diffuse, espresso come tonn COV/anno. Applicando il valore limite si ha:

$$\text{Flusso di massa emissione diffusa limite (tCOV/anno)} = 20\% * (I1 + I2) = 0.20 * 98 = 19.6 \text{ t COV/anno}$$

Tabella 5.2

	C15 bis
Emissione diffusa effettiva (t COV/a) F da PGS	Emissione diffusa limite (allegato III parte III) (t COV/a)
7	19.6

Il gestore è CONFORME per le emissioni diffuse.

**Tabella 6**

C18 = TOTALE C13+C15	C17=C13bis+C15bis
EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONI TOTALI MAX(ALLEGATO III parte III) (t COV/a)
14.79	22.743

Il gestore in questo caso, pur avendo un valore di emissione totale minore dell'emissione totale limite, non è conforme per le emissioni al camino. A questo punto potrà scegliere o di operare una riduzione delle emissioni al camino oppure di conformarsi all'Allegato III parte IV a condizione però di dimostrare l'**EQUIVALENZA**.

2.1.4 Stima dell'emissione totale con l'Allegato III parte IV

Tabella 7

	C19	C20=C3	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE MOLTIPLICATIVO (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a))	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)
10	4	45	180	0.12	21.85

Si evidenzia il fatto che il valore della colonna C22 va stimato utilizzando il valore effettivo di emissione diffusa, qualora tale valore sia inferiore al valore limite riportato in allegato III parte III.

Al contrario se il valore reale di emissione diffusa è maggiore di quello limite andrà utilizzato il valore riportato in allegato III parte III per la specifica attività.

Infatti utilizzare il valore massimo riportato in allegato III parte III, quando il gestore ha emissioni diffuse inferiori, vuol dire non considerare la situazione impiantistica del gestore in questione, che se da un lato supera il valore limite di emissione al camino, dall'altro cerca di ottimizzare il processo limitando le emissioni diffuse e cercando di recuperare il maggior quantitativo di COV.





D'altra parte, dal momento che l'emissione Bersaglio è un'emissione limite che deve essere equivalente a quella stimata utilizzando l'allegato III parte III, non è logico utilizzare un valore superiore al limite per stimarla.
 Dalle sopra riportate considerazioni ne consegue che essendo la percentuale di emissione diffusa reale minore di quella limite si avrà:

$$0.0714 + 0.05 = 0.1214$$

2.1.5 Verifica dell'equivalenza e della conformità

Tabella 8


	C24	C17
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)	EMISSIONE TOTALE MAX (allegato III parte III) (t COV/anno)
10	21.85	22.743

In questo caso il gestore ha dimostrato l'**EQUIVALENZA** ovvero ha dimostrato di "...poter conseguire con mezzi diversi emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione di cui all'allegato III parte III."


Resta ora da dimostrare la **CONFORMITA'**. Si ricorda che la conformità è verificata se l'emissione effettiva di solvente, determinata in base al piano di gestione dei solventi, è inferiore o uguale all'emissione bersaglio.

In questo caso **14.79 < 21.85** quindi:

EMISSIONE TOTALE ANNUA DA AUTORIZZARE (t COV/a)	POTENZIALITA' DI PRODOTTO FINITO ANNUA
14,79	Da compilare a cura del gestore



E' bene ribadire che l'emissione bersaglio va intesa appunto come **bersaglio**, cioè come **limite** da rispettare, mentre l'emissione totale annua che si andrà ad autorizzare deriva esclusivamente dal piano di gestione dei solventi e quindi dalla realtà impiantistica del gestore nonché dal suo consumo massimo teorico e dalla relativa potenzialità di prodotto finito.





2.2 Considerazioni sulle opzioni di riduzione.

In questa sezione non ci si soffermerà sul dettaglio del calcolo, ma sulle considerazioni da farsi quando è necessario operare una riduzione. Nell'esempio che segue la modulistica sarà compilata così come predisposta. L'ultimo esempio riguarderà il calcolo dell'emissione totale nel caso in cui il valore limite di emissione totale è espresso come fattore di emissione.

ESEMPIO N° 2: PRODUZIONE DI VERNICI PER LEGNO




Si consideri un'azienda che opera nel settore della produzione di vernici per legno. Il gestore deve prima di tutto verificare se ricade nel campo di applicazione del decreto, ovvero se la soglia di consumo di solvente supera le soglie indicate sull'allegato III parte II.

Descrizione dell'attività: Produzione vernici per legno
Categoria attività come da Allegato III parte II art 275 del D.L.vo 152/2006: 6
Consumo annuo di solvente(tonnellate) ¹ : 250


L'attività ricade nel campo di applicazione del decreto e per essa è riportato in allegato III parte III anche il valore limite di emissione totale. Il gestore pertanto, in questo caso, ha la possibilità di conformarsi o ai valori limite di emissione al camino e diffusa riportati in allegato III parte III o al valore limite di emissione totale sempre riportato in allegato III parte III come % di INPUT di solvente. Non ha la possibilità di operare così come previsto dall'allegato III parte IV.

¹ Si chiede di indicare i consumi, riferiti a un preciso arco temporale di dodici mesi, da specificare; (ad esempio da marzo 2003 a marzo 2004) relativi a tutte le materie prime contenenti solventi.



Sezione 2 PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, Allegato III parte V

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:MARZO 2003	A:MARZO 2004
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1(quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo....)	350	
I2(quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)		
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1(emissioni negli scarichi gassosi...)	20	
O2(solventi organici nell'acqua....)		
O3(solventi che rimangono come contaminanti....)		
O4(emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5(solventi organici persi per reazioni chimiche...)	27	
O6(solventi organici nei rifiuti....)		
O7(solventi nei preparati....)	200	
O8(solventi organici nei preparati recuperati...)	100	
O9(solventi organici scaricati in altro modo)		
EMISSIONE DIFFUSA ²	t COV/anno	
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	3	
F= O2+O3+O4+O9 ³		
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno	
E = F+O1		
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno	
C = I1-O8	250	
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno	
I = I1+I2	350	



² Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate-

³ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



Sezione 1: Attività

Tabella 1 IMPIANTI

	TIPO DI IMPIANTO/ ATTIVITA' ⁴	NUMERO IMPIANTI	CONSUMO DI SOLVENTI	OPERATIVITA' ⁵ (ore/anno)	POTENZIALITA' di prodotto finito annua (n.pezzi, mq, ecc)
<i>In riferimento al consumo massimo teorico</i>					
<i>In riferimento al consumo effettivo anno</i>	verniciatura	1	250	1840	

Sezione 3: Input e Consumi

Tabella 2

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA' ANNUA UTILIZZATA(t/a)	SOLVENTE CONTENUTO(t/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	ALTRI SOLVENTI(t/a) ⁶
Tinta a solvente	500	350	150	/
TOTALI	500	350	150	

Tabella 3

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (t/a) I1	SOLVENTI RECUPERATI(t/a) I2	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t/a) (I1+I2) ⁷	CONSUMI (t/a) C ⁸
350	0	350	250


⁴ Il gestore dovrà indicare se si tratta di impianti fissi, macchinari e sistemi non fissi, operazioni manuali, ecc

⁵ Il gestore dovrà sempre indicare anche il numero di giorni lavorativi all'anno sia in riferimento al consumo massimo teorico che a quello effettivo.

⁶ Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella sottostante

⁷ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

⁸ CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.



Sezione 4 Stima dell'emissione totale con l'Allegato III parte III

Emissioni al camino

Tabella 4

	C9		C10	C11	C12	C13
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	N° camino ⁹	TEMPERATURA (°C)	PORTATA EMESSA (Nmc/h)	OPERATIVITA' Ore/anno	FLUSSO DI MASSA EMESSO (tC/anno)	FLUSSO DI MASSA EMESSO (tCOV/anno)
17	1		20000	1840	16	20
TOTALE EMISSIONI AL CAMINO PER ATTIVITA' SVOLTA					16	20

Tabella 4.1

Concentrazione effettiva negli scarichi gassosi (mgC/Nmc) da O1	Concentrazione limite negli scarichi gassosi mgC/Nmc (Allegato III parte III)
434.78	150




Tabella 4.2

	C13 bis
Emissione negli scarichi gassosi effettiva (t COV/anno) O1	Emissione negli scarichi gassosi massima (t COV/anno) (Allegato III parte III)
20	6.9

Il gestore non è CONFORME per le emissioni al camino

Emissioni diffuse

Tabella 5

		C14	C15	C16 = (C15/C14)*100
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	OPERATIVITA' Ore/anno	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t COV/a) (I1+I2)	EMISSIONE DIFFUSA (t COV/a) F	% INPUT ¹⁰
17	1840	350	3	0.85

⁹ la numerazione fa riferimento alla planimetria allegata alla domanda

¹⁰ Il gestore dovrà indicare a quale % di input corrisponde la sua emissione diffusa effettiva al fine di dimostrare la sua conformità.

**Tabella 5.1**

Valore percentuale effettivo di emissione diffusa(%)	Valore percentuale limite di emissione diffusa (allegato III parte III)
0.85	5

Tabella 5.2

	C15 bis
Emissione diffusa effettiva (tCOV/a) F	Emissione diffusa limite (allegato III parte III) (t COV/a)
3	17.5

Il gestore è CONFORME per le emissioni diffuse.

Emissioni totali annue calcolate con l'allegato III parte III


Tabella 6

C18 = TOTALE C13+C15	C17=C13bis+C15bis
EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONI TOTALI MAX (ALLEGATO III parte III) (t COV/a)
23	24.4

Il gestore pur avendo un'emissione totale minore del valore limite (calcolato sommando i valori limite di emissione al camino e diffusa) non è conforme per le emissioni al camino. Prima di operare una riduzione si vuol verificare la conformità all'emissione totale riportata in allegato III parte III

L'emissione totale limite, in questo caso, va calcolata come % di input di solvente (5% per questa attività).

Si osservi che lo schema concettuale, anche in questo caso, è perfettamente analogo a quello sopra esposto. Infatti Il gestore ha la possibilità di conformarsi o a due valori limite di emissione (al camino e diffuse) o a un valore limite di emissione totale, in questo caso specifico, tale valore non va calcolato con l'allegato III parte IV ma come % INPUT di solvente come riportato in allegato III parte III per l'attività specifica.




EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONE TOTALI MAX ALLEGATO III parte III (come % INPUT) (t COV/a)
23	17.5

Anche in questo caso il gestore **non è conforme**: dovrà operare necessariamente una riduzione.

Le possibili opzioni di riduzione potrebbero essere:

- Scegliere materie prime a più elevato contenuto di secco. In tal caso si andrà ad intervenire proprio sull'INPUT di solventi.
- Migliorare il sistema di abbattimento e quindi ridurre solo le emissioni al camino.
- Attuare entrambi gli interventi appena esposti.
- Altro



IPOTESI DI RIDUZIONE N°1: materia prima a maggior contenuto di secco.

Si supponga di adoperare una materia prima il cui contenuto di secco è 60%(invece del 30% della materia prima precedentemente utilizzata). L'aumento del secco si traduce in una riduzione del 42% dei solventi in ingresso (da 350 a 200 t COV/anno). Se il gestore non opera alcun altro intervento è lecito supporre che questa riduzione si traduca in una riduzione più o meno uniforme su tutte le altre voci del PGS in precedenza compilato. Pertanto si avrà:

	Prima della riduzione (tCOV/anno)	% di riduzione	Dopo riduzione (tCOV/anno)
I1	350	42.8	200
O1	20	45	11
O5	27	42	15.66
O7	200	43	114
O8	100	42.3	57.69
F	3	45	1.65



Ripetendo i calcoli alla fine si avrà:

Tabella 4.1

Concentrazione effettiva negli scarichi gassosi (mgC/Nmc) da O1	Concentrazione limite negli scarichi gassosi mgC/Nmc (Allegato III parte III)
239	150

Tabella 4.2

	C13 bis
Emissione negli scarichi gassosi effettiva (t COV/anno) O1	Emissione negli scarichi gassosi massima (t COV/anno) (Allegato III parte III)
11	6.9

Non CONFORME per le emissioni al camino

Tabella 5.1

Valore percentuale effettivo di emissione diffusa(%)	Valore percentuale limite di emissione diffusa (allegato III parte III)
0.82	5

Tabella 5.2


	C15 bis
Emissione diffusa effettiva (tCOV/a) F	Emissione diffusa limite (allegato III parte III) (t COV/a)
1.65	10

CONFORME per le emissioni diffuse.

Tabella 6

C18 = TOTALE C13+C15	C17=C13bis+C15bis
EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONI TOTALI MAX (ALLEGATO III parte III) (t COV/a)
12.65	16.9

Il gestore pur avendo un valore di emissione totale minore dell'emissione totale massima non è conforme per le emissioni al camino. Può decidere di conformarsi al valore limite di emissione totale riportato in allegato III parte III



EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONE TOTALI MAX ALLEGATO III parte III (come % INPUT) (t COV/a)
12.65	10

Non CONFORME per l'emissione totale

Evidentemente la riduzione apportata non ha sortito i risultati desiderati.

Il gestore decide di intervenire sulle emissioni al camino migliorando l'efficienza del sistema di abbattimento. Questo implicherà che una parte dei solventi abbattuti nelle emissioni al camino andrà ad incrementare le quote di COV nei rifiuti (O6) e quelli persi per reazioni chimiche e/o chimico fisiche (O5).

IPOSTESI DI RIDUZIONE N° 9: materia prima a maggior contenuto di secco + miglioramento dell'efficienza del sistema di abbattimento.

	Prima della riduzione (tCOV/anno)	Dopo 1° intervento di riduzione (tCOV/anno)	Dopo 2° intervento di riduzione (tCOV/anno)
I1	350	200	200
O1	20	11	6
O5	27	15.66	18.66
O6			2
O7	200	114	114
O8	100	57.69	57.69
F	3	1.65	1.65

Ripetendo i calcoli e riportando i risultati ottenuti nelle tabelle si ha:

Tabella 4.1

Concentrazione effettiva negli scarichi gassosi (mgC/Nmc) da O1	Concentrazione limite negli scarichi gassosi mgC/Nmc (Allegato III parte III)
130	150

**Tabella 4.2**

	C13 bis
Emissione negli scarichi gassosi effettiva (t COV/anno) O1	Emissione negli scarichi gassosi massima (t COV/anno) (Allegato III parte III)
6	6.9

CONFORME per le emissioni al camino

Tabella 5.1

Valore percentuale effettivo di emissione diffusa(%)	Valore percentuale limite di emissione diffusa (allegato III parte III)
0.82	5

Tabella 5.2

	C15 bis
Emissione diffusa effettiva (tCOV/a) F	Emissione diffusa limite (allegato III parte III) (t COV/a)
1.65	10

CONFORME per le emissioni diffuse.

Tabella 6

C18 = TOTALE C13+C15	C17=C13bis+C15bis
EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONI TOTALI MAX(ALLEGATO III parte III) (t COV/a)
7.65	16.9

Il gestore ha dimostrato la sua conformità ai valori limite di emissione al camino e diffusa riportati in Allegato III parte III.

Il gestore decide di verificare se è conforme anche al valore limite di emissione totale riportato in Allegato III parte III.

EMISSIONE TOTALE EFFETTIVA (t COV/a) E	EMISSIONE TOTALI MAX ALLEGATO II(come % INPUT) (t COV/a)
7.65	10

CONFORME per l'emissione totale



EMISSIONE TOTALE ANNUA DA AUTORIZZARE(t COV/a)	POTENZIALITA' DI PRODOTTO FINITO ANNUA
7.65	Da compilare a cura del gestore





FIG 4 Rappresentazione grafica dei due interventi di riduzione

L'utilizzo di materia prima a maggior contenuto di secco, unito al miglioramento del sistema di abbattimento, ha consentito al gestore di conformarsi sia ai valori limite di emissione al camino e diffusa che al valore limite di emissione totale (come % INPUT)





2.3 Art 275 comma 13

Qualora il convogliamento delle emissioni non sia tecnicamente possibile il decreto, all'articolo 275 comma 13, prevede che si applichi la procedura alternativa proposta nell'allegato III parte IV.

Il comma 13, inoltre, non prevede alcuna procedura nel caso il gestore non riesca a conformarsi alle prescrizioni dell'allegato III parte IV.


Allo scopo di rispettare quanto previsto all'art. 269 comma 11 e di dare all'autorità competente gli strumenti necessari per stabilire "apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività" da riportare in autorizzazione, si è individuata una procedura, in linea con quanto previsto dal D.L.vo 152/2006, a cui far riferimento per il contenimento delle emissioni provenienti dalle attività di cui sopra.

L'eventualità prevista dal comma 13 può verificarsi, ad esempio, nel caso di totale assenza di convogliamento: è evidente che il non convogliamento implica di fatto l'impossibilità di verificare l'equivalenza dell'allegato III parte IV con l'allegato III parte III in quanto, data l'assenza delle emissioni al camino, non è possibile calcolare le emissioni totali limite.

A tal fine si propone di procedere alla verifica di conformità senza la propedeutica verifica dell'equivalenza, come espressamente richiesto dall'allegato citato, confrontando le emissioni totali (coincidenti in questo caso con le emissioni diffuse) con l'emissioni bersaglio.

L'emissione bersaglio, infatti, essendo determinata da uno scenario emissivo di riferimento, costituisce comunque un limite adeguato e confacente sia alla tipologia di lavorazione svolta dal gestore che alle materie prime in uso.

L'assenza di dati analitici al camino modifica in parte l'approccio finora seguito nell'attuare le opzioni di riduzione; nel caso di specie l'attenzione del gestore dovrà essere focalizzata sia sulle materie prime in input che su parametri sperimentali quali **l'efficienza di applicazione** (parametro caratteristico del sistema di applicazione) e **la resa di applicazione** (parametro caratteristico del prodotto verniciante utilizzato).



Si precisa che la procedura riportata dovrà essere applicata solo se le materie prime in uso dal gestore sono prive di sostanze etichettate, in modo da escludere rischi di tipo sanitario come espressamente previsto all'art 270 comma 2 e allegato III parte I comma 2.4.

ESEMPIO 5 VERNICIATURA DI SERBATOI

Supponiamo che il gestore realizzi la verniciatura dei serbatoi.


Descrizione dell'attività: verniciatura di serbatoi
Categoria attività come da Allegato III parte II del D.L.vo 152/2006: 8
Consumo annuo effettivo di solvente(tonnellate) ¹ : 9

Il gestore, per tipologia di attività e per soglia di consumo di solventi, ricade nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.L.vo 152/2006.



Date le notevoli dimensioni dei suoi manufatti e l'uso di materie prime prive di sostanze etichettate egli può chiedere di essere derogato dall'applicazione dell'allegato III parte IV.

La procedura da seguire prevede inizialmente la redazione del PGS attraverso l'individuazione delle voci di Input e di Output. In questo caso le uniche voci di output sono i rifiuti (O6), e i solventi persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (O5), derivanti dall'efficienza di applicazione del prodotto verniciante.



¹ Si chiede di indicare i consumi, riferiti a un preciso arco temporale di dodici mesi, da specificare; (ad esempio da marzo 2003 a marzo 2004) relativi a tutte le materie prime contenenti solventi.




EFFICIENZA DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO

L'efficienza di applicazione di un processo di verniciatura è un parametro sperimentale facilmente reperibile dalle schede tecniche dei dispositivi vernicianti. Tale parametro può essere stimato sperimentalmente stimando la quantità di prodotto verniciante che rimane sul pezzo e la quantità di prodotto erogata dal sistema di applicazione.

$$ET (\%) = 100 \times QA/QS$$

QA= Quantità di prodotto verniciante depositato sul pezzo


QS= Quantità totale di vernice erogata dal sistema di applicazione per pezzo.



Si osservi come le emissioni di SOV decrescono con il miglioramento dell'efficienza di trasferimento.

A titolo di esempio di seguito si riportano alcuni valori di efficienza di trasferimento.

	EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO (valori sperimentali) %	Per applicare 100 g
DISCO	85	108
ROBOT ANTROPOMORFO	48	218
SISTEMA MANUALE	22	454




Ritornando all'esempio, si supponga che il gestore applichi il prodotto verniciante manualmente e che l'efficienza di applicazione del processo sia, in questo caso, solo il 15%. Da tale dato si desume che potenzialmente l'85% di ciò che viene applicato va a incrementare le emissioni diffuse.

Procedendo alla compilazione della modulistica predisposta avremo:

Sezione 1: Attività

Tabella 1 IMPIANTI

	TIPO DI IMPIANTO/ ATTIVITA' ²	NUMERO IMPIANTI	CONSUMO DI SOLVENTI tonnCOV/anno	OPERATIVITA' (ore/anno)	POTENZIALITA' di prodotto finito annua (n.pezzi, mq, ecc)
In riferimento al consumo massimo teorico					
In riferimento al consumo effettivo anno.....	Verniciatura manuale		9	1760	120000 mq



Sezione 3: Input e Consumi

Tabella 2

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA' ANNUA UTILIZZATA(t/a)	SOLVENTE CONTENUTO(t/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	ALTRI SOLVENTI(t/a) ³
Prodotto verniciante	10	7	3	/
diluente	2	2	0	
TOTALI	12	9	3	

Tabella 3

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (t/a) 11	SOLVENTI RECUPERATI(t/a) 12	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t/a) (11+12) ⁴	CONSUMI (t/a) C⁵
9	0	9	9

² Il gestore dovrà indicare se si tratta di impianti, macchinari e sistemi non fissi, operazioni manuali.

³ Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella sottostante

⁴ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

⁵ CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.



Tabella 4

TECNOLOGIA UTILIZZATA ⁶	EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO DEL PRODOTTO(%) ⁷
Applicazione manuale	15

Se l'efficienza di applicazione del processo è del 15%, ipotizzando per semplicità che tutto il prodotto verniciante che finisce sulla superficie da trattare contribuisce alla formazione del film e che in questa fase non c'è evaporazione di solventi, ne scaturisce che il nostro 15% di solventi (cioè 1,35tonn COV) non va a incrementare le emissioni di COV.

Ipotizziamo inoltre che il 20% dei solventi in ingresso vada a confluire nei rifiuti sotto forma di morchie.


Pertanto il PGS risultante sarà il seguente:

Sezione 2 PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI, Allegato III parte V

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:MARZO 2003	A:MARZO 2004
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1(quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo...)	9	
I2(quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)	0	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1(emissioni negli scarichi gassosi...)	0	
O2(solventi organici nell'acqua...)		
O3(solventi che rimangono come contaminanti...)		
O4(emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5(solventi organici persi per reazioni chimiche...)	1,35	
O6(solventi organici nei rifiuti...)	1,8	

⁶ Si chiede di indicare la tecnologia impiegata nella verniciatura: sistema manuale, robot antropomorfo, disco.

⁷ Si chiede di indicare l'efficienza di trasferimento della tecnologia adoperata nella verniciatura. Tale parametro è sperimentale dipende ovviamente dalla tecnologia utilizzata.




O7(solventi nei preparati...)	0
O8(solventi organici nei preparati recuperati...)	0
O9(solventi organici scaricati in altro modo)	
EMISSIONE DIFFUSA ⁸	t COV/anno
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	5,85
F= O2+O3+O4+O9 ⁹	
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno
E = F+O1	5,85
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno
C = I1-O8	9
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1+I2	9

Determinate le voci di Input, Output ed efficienza di applicazione del processo, è ora possibile procedere al calcolo dell'emissione bersaglio.

Stima dell'emissione bersaglio

Tabella 5

	C19	C20	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE Moltiplicativo (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a))	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t COV/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)
8	4	3	12	0,25+0,15	4,8



⁸ Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate-

⁹ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



Verifica della conformità

Tabella 6

ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	EMISSIONE TOTALE (E)	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)
8	5,85	4,8

Il gestore non è conforme pertanto e dovrà attuare una riduzione.

Dal momento che non c'è convogliamento bisognerà intervenire o sulle materie prime o sul sistema di applicazione.

L'intervento sulle materie prime può essere duplice:

1. optare per un prodotto verniciante con un minor contenuto di solventi
2. optare per un prodotto verniciante con una maggiore resa di applicazione.

1° INTERVENTO: Materie Prime a minor contenuto di COV


Lasciando inalterati tutti gli altri parametri e variando solo il prodotto verniciante, in questo caso, adoperandone uno a minor contenuto di solventi, si avrà:

Sezione 3: Input e Consumi

Tabella 2

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA' ANNUA UTILIZZATA(t/a)	SOLVENTE CONTENUTO(t/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	ALTRI SOLVENTI(t/a) ¹⁰
Prodotto verniciante	10	5	5	/
diluyente	2	2	0	
TOTALI	12	7	5	

¹⁰ Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella sottostante

**Tabella 3**

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (t/a) I1	SOLVENTI RECUPERATI(t/a) I2	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t/a) (I1+I2) ¹¹	CONSUMI (t/a) C ¹²
7	0	7	7


	Prima della riduzione (tCOV/anno)	Dopo 1° intervento di riduzione (tCOV/anno)
I1	9	7
O5	1,35	1,05
O6	1,8	1,4
F	5,85	4,55
E	5,85	4,55

Stima dell'emissione bersaglio

Tabella 5


	C19	C20	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE Moltiplicativo (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t COV/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)
8	4	5	20	0,25+0,15	8

Il gestore dovrà confrontare l'emissione bersaglio con l'emissione totale effettiva riportata sul PGS. Egli infatti non può procedere alla verifica dell'equivalenza fra le emissioni totali limite e il bersaglio, poiché nel suo ciclo produttivo non sono presenti emissioni convogliate.



¹¹ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

¹² CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.



Verifica della conformità

Tabella 6

ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	EMISSIONE TOTALE (E)	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)
8	4,55	8

La riduzione dei solventi in input, ottenuta grazie all'utilizzo per un prodotto a maggior contenuto di secco, si ripercuote sul metodo per la stima dell'emissione bersaglio e comporta il raggiungimento della **conformità**.

La diminuzione dei solventi in INPUT, ovviamente, si ripercuote anche sul fattore di emissione che si è notevolmente ridotto.

Fattore di emissione iniziale grammi/mq	Fattore di emissione dopo 1° intervento grammi/mq
48,75	37,9

2° INTERVENTO: Materie Prime con una maggiore resa di applicazione.

La resa di applicazione è un parametro caratteristico dei prodotti vernicianti ed è riportato sulla scheda tecnica del prodotto.

Esistono in letteratura numerose definizioni e molti metodi per determinarla (metodo dell'International Protective Coatings; ASTM-D 2697).

Per lo scopo prefisso, pur non entrando nel dettaglio, prendiamo a riferimento una definizione abbastanza comune a molti prodotti vernicianti:

se per applicare uno strato di vernice di 1 micron, su una superficie di 10 mq, occorre 1 kg di prodotto verniciante pronto all'uso allora il nostro prodotto ha una resa di applicazione di 10 mq/kg.

Supponiamo di utilizzare un prodotto verniciante con gli stessi contenuti di secco e di COV del primo prodotto utilizzato, ma con una resa di applicazione doppia: 20mq/kg.


Sezione 3: Input e Consumi**Tabella 2**

	C1	C2	C3	C4
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	QUANTITA' ANNUA UTILIZZATA(t/a)	SOLVENTE CONTENUTO(t/a)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	ALTRI SOLVENTI(t/a) ¹³
Prodotto verniciante	5	3,5	1,5	/
diluyente	1	1	0	
TOTALI	6	4,5	1,5	

L'utilizzo di un prodotto con una resa di applicazione doppia ci consente di utilizzare la metà delle materie prime e di lasciare inalterata la produttività (mq verniciati).

Tabella 3

C5	C6	C7=C5+C6	C8
TOTALE SOLVENTI IN INGRESSO (t/a) I1	SOLVENTI RECUPERATI(t/a) I2	TOTALE SOLVENTI IN INPUT (t/a) (I1+I2) ¹⁴	CONSUMI (t/a) C ¹⁵
4,5	0	4,5	4,5



	Prima della riduzione (tCOV/anno)	Dopo 1° intervento di riduzione (tCOV/anno)	Dopo 2° intervento di riduzione (tCOV/anno)
I1	9	7	4,5
O5	1,35	1,05	0,675
O6	1,8	1,4	0,9
F	5,85	4,55	2,92
E	5,85	4,55	2,92

¹³ Al solvente contenuto nella materia prima va sommato sempre il quantitativo di solventi utilizzati come diluente, solvente di pulizia ecc. Tali valori vanno riportati nella tabella sottostante

¹⁴ INPUT: la quantità di solventi organici e la loro quantità nello svolgimento di una attività, inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengano riutilizzati per svolgere l'attività

¹⁵ CONSUMO: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.




Tabella 5

	C19	C20	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE MOLTIPLICATIVO (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t COV/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)
8	4	1,5	6	0,25+0,15	2,4

Tabella 6

	EMISSIONE TOTALE (E)	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III		
8	2,92	2,4


L'utilizzo di un prodotto a maggiore resa di applicazione, in questo esempio, pur non comportando il raggiungimento della conformità, determina comunque una diminuzione dell'impatto ambientale come può desumersi dalla riduzione del fattore di emissione.

Fattore di emissione iniziale grammi/mq	Fattore di emissione dopo 2° intervento grammi/mq
48,75	24,33

Tale procedura inoltre potrebbe comportare ulteriori effetti positivi quali:

- miglioramento economico da parte del gestore che deve acquistare la metà dei prodotti
- una diminuzione tale dell'input di solventi da comportare la non applicabilità dell'art 275.

Pertanto in questo caso, il piano di riduzione sopra riportato, pur non avendo comportato la conformità, potrebbe permettere all'autorità competente di autorizzare comunque il gestore alle emissioni totali derivanti, in quanto l'impatto ambientale del suo processo è notevolmente diminuito.



3° INTERVENTO: Miglioramento dell' efficienza di applicazione del processo

In questo intervento supponiamo di operare sulla tecnologia di applicazione del processo e di poterla innalzare al 50%, lasciando invariati tutti gli altri parametri

Il PGS risultante si modifica come segue:

PERIODO DI RIFERIMENTO	DA:MARZO 2003	A:MARZO 2004
INPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
I1 (quantità di solventi organici acquistati e immessi nel processo....)	9	
I2 (quantità di solventi organici recuperati e reimmessi nel processo...)	0	
OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI	t COV/anno	
O1 (emissioni negli scarichi gassosi...)	0	
O2 (solventi organici nell'acqua....)		
O3 (solventi che rimangono come contaminanti....)		
O4 (emissioni diffuse di solventi nell'aria...)		
O5 (solventi organici persi per reazioni chimiche...)	4,5	
O6 (solventi organici nei rifiuti....)	1,8	
O7 (solventi nei preparati....)	0	
O8 (solventi organici nei preparati recuperati...)	0	
O9 (solventi organici scaricati in altro modo)		
EMISSIONE DIFFUSA ¹⁶	t COV/anno	
F= I1-O1-O5-O6-O7-O8	2,7	
F= O2+O3+O4+O9 ¹⁷		
EMISSIONE TOTALE	t COV/anno	
E = F+O1	2,7	
CONSUMO DI SOLVENTE	t COV/anno	

¹⁶ Il gestore può decidere di calcolare le emissioni diffuse con una delle due formule riportate-

¹⁷ Nel computo dell'OUTPUT O9 vanno considerate anche tutte le emissioni di solventi che provengono da attività che pur non rientrando nel campo di applicazione del decreto sono connesse alle altre attività svolte nel sito e quindi influiscono sulle emissioni.



C = I1-O8	9
INPUT DI SOLVENTE	t COV/anno
I = I1+I2	9

Come si rileva, il miglioramento della resa di applicazione, si ripercuote in questo caso principalmente sulla voce O5 del PGS ma, in realtà, un miglioramento della resa di applicazione potrebbe comportare anche un minor uso di solventi.

	Prima della riduzione (tCOV/anno)	Dopo 1° intervento di riduzione (tCOV/anno)	Dopo 2° intervento di riduzione (tCOV/anno)	Dopo 3° intervento di riduzione (tCOV/anno)
I1	9	7	4,5	9
O5	1,35	1,05	0,675	4,5
O6	1,8	1,4	0,9	1,8
F	5,85	4,55	2,92	2,7
E	5,85	4,55	2,92	2,7

Tabella 5


	C19	C20	C21=C19*C20	C22	C23=C21*C22
ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	FATTORE MULTIPLICATIVO (allegato III parte IV)	MATERIA SOLIDA CONTENUTA(t/a)	EMISSIONE DI RIFERIMENTO (t COV/a)	PERCENTUALE come da allegato III parte IV ¹⁸	EMISSIONE BERSAGLIO (t COV/anno)
8	4	3	12	0,25+0,15	4,8

Verifica della conformità

Tabella 6


ATTIVITA' SVOLTA secondo allegato III parte III	EMISSIONE TOTALE (E)	EMISSIONE BERSAGLIO (allegato III parte IV) (t COV/anno)
8	2,7	4,8

Il gestore ha dimostrato la conformità.




Fattore di emissione iniziale grammi/mq	Fattore di emissione dopo 2° intervento grammi/mq
48,75	22,5

Anche in questo caso c'è stata una notevole riduzione del fattore di emissione.



E' evidente che il gestore potrà adottare anche interventi che contemplino tutte e tre le opzioni presentate per raggiungere i risultati più vantaggiosi prima in termini di impatto ambientale e poi economici.



ALLEGATO 3.

CRITERI TECNICI APPLICATIVI







CRITERI TECNICI

- A) i valori limite alle emissioni di inquinanti in atmosfera si applicano a prescindere dalle soglie di rilevanza di cui alla lett. V art 268 del D. Lgs. 152/06
- B) Controllo SILOS: i silos per i quali sia tecnicamente non attuabile il campionamento secondo la normativa UNI e nei casi in cui l'aria di ventilazione sia convogliata a un impianto di abbattimento costituito da filtri a maniche, filtri a tasche o di efficienza di captazione paragonabile o superiore, considerato che tali tipologie di filtrazione sono in grado di garantire il rispetto di concentrazione di inquinante "polveri totali", i limiti di concentrazione si intendono rispettati; in questo caso il punto di emissione, relativo al silos di raccolta, va comunque individuato e descritto nel quadro riassuntivo delle emissioni senza il valore di concentrazione in emissione. Il criterio non si applica a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61. Le operazioni di manutenzione ordinarie e/o straordinarie effettuate sui suddetti filtri vanno annotate sul registro delle emissioni. Per sistemi di filtrazione diversi da quelli descritti o in assenza degli stessi si fa riferimento alle vigenti normative in materia. Gli impianti già autorizzati possono adeguarsi al presente criterio, integrando nel senso descritto la relazione tecnica e il quadro riassuntivo delle emissioni.
- C) Per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si stabiliscono i seguenti valori limite alle emissioni riferito agli impianti nuovi ed esistenti:
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| • H ₂ SO ₄ | 4 mg/Nm ³ |
| • HNO ₃ | 5 mg/Nm ³ |
| • H ₃ PO ₄ | 5 mg/Nm ³ |
| • NaOH | 5 mg/Nm ³ |
| • Ba | 1 mg/Nm ³ |
| • Al | 5 mg/Nm ³ |
| • Fe | 5 mg/Nm ³ |
| • Zr | 5 mg/Nm ³ |
| • Ti | 5 mg/Nm ³ |
| • In | 1 mg/Nm ³ |
| • Bi | 5 mg/Nm ³ |
| • Ca | 5 mg/Nm ³ |
| • Mo | 5 mg/Nm ³ |
| • Zn | 5 mg/Nm ³ |
| • W | 1 mg/Nm ³ |
| • Ni | 1 mg/Nm ³ |

In generale per le sostanze inquinanti non ricomprese nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 si fa riferimento ai valori di TLV, nel senso che se un inquinante ha lo stesso TLV di uno riportato nel D.Lgs., il limite di concentrazione da assumere sarà quello di quest'ultimo. Nel caso in cui il valore di TLV corrisponda a più inquinanti aventi limite differenti si applica quello più restrittivo. In ogni caso l'ARTA ne verifica l'affinità chimica e il potenziale comportamento sull'ambiente della sostanza e ne stabilisce il valore limite. L'autorità competente ratifica detto valore e lo adotta con provvedimento proprio.



- D) Le attività che producono un flusso di massa di inquinante inferiore a 1g/h possono essere esonerate dall'obbligo di eseguire autocontrolli annuali successivi alla fase di marcia controllata. Nel caso: a) di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, o b) del caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61, l'esonero viene stabilito dall'autorità competente a seguito di valutazione tecnica.
- E) Per quanto concerne la lett. B) comma 4 art. 272 del D.Lgs. 152/06 la frase di rischio a cui far riferimento per la classificazione del preparato è quella contenuta nelle sezioni 3 e 15 della scheda informativa di sicurezza di cui al DM 7 settembre 2002.
- F) Le emissioni inquinanti debbono essere contenute entro i limiti di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%
- G) Di fissare quali limiti massimi di riferimento i valori minimi fissati nell'all.I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06
- H) Modifica sostanziale. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse fatto salvo quanto disposto dal comma 21 dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06. In riferimento alla classificazione di cui alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 la modifica è ritenuta non sostanziale quando la variazione qualitativa delle emissioni inquinanti avviene nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella. Questo criterio non si applica per variazioni qualitative in riferimento a sostanze appartenenti alle tabelle A1 A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/06. Non si avranno modifiche sostanziali nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciate o autorizzate. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta realizzazione della modifica non sostanziale alla Provincia, all'ARTA provinciale e al dipartimento di prevenzione ASL entro 15 gg dal termine della realizzazione di detta modifica.
- I) nel caso di attività in deroga di cui all'art. 272 D.Lgs. 152/06 comma 2, il valore limite alle emissioni inquinanti è quello riportato nel quadro riassuntivo proposto dall'azienda e allegato alla richiesta di autorizzazione che comunque non può essere superiore ai valori di concentrazione fissati dal D.Lgs. 152/06 diminuiti (abbattuti) del 30%;
- J) Il trasferimento di un impianto, così come definito alla lettera h del comma 1 art. 268 del D.Lgs. 1542/06, da un luogo a un altro deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. In particolare la traslazione fisica degli impianti e/o dei punti di emissione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Solo nel caso in cui lo spostamento di impianto e/o dei punti di emissione avvenga all'interno dello stesso edificio e non comporti alcuna variazione sulle emissioni esso può rientrare nelle modifiche non sostanziali e come tale sottoposto al regime del comma 8 art 269.
- K) Criteri tecnici e specifiche applicative per gli impianti assoggettati all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006:





➤ Capacità nominale

La capacità nominale di un impianto è una grandezza caratteristica dell'impianto o delle sue modalità di utilizzo definita nel momento della sua progettazione, e quindi prescinde dai dati storici di utilizzo o di uso attuale.

La capacità nominale deve essere valutata assumendo, in generale, che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Tale definizione non si applica nei casi in cui gli impianti non possano essere condotti in tal modo, a causa di limiti tecnologici, o nei casi in cui sia definito un limite legale (n° dipendenti, tipologia di attività,...) alla capacità potenziale dell'impianto: in tale caso il gestore dovrà dimostrare all'autorità competente di non superare mai tale limite di capacità.

In definitiva, l'emissione totale annua da autorizzare, sarà stimata sulla base della capacità nominale dell'impianto e del *consumo massimo teorico* (espresso in tonn/anno) e le modifiche sostanziali saranno computate sempre in relazione alla suddetta capacità nominale.

Al fine del calcolo del consumo massimo teorico, espresso in tonnellate/anno, si dovranno considerare, se non diversamente stabilito in autorizzazione, i giorni di funzionamento in un anno (330 giorni all'anno nei casi di impianti che vengano eserciti per sette giorni alla settimana, ovvero di 220 giorni all'anno nel caso di impianti che vengano eserciti per 5 giorni alla settimana).

Ne consegue che il Piano di Gestione dei Solventi, redatto con periodicità almeno annuale, riporterà i dati effettivi dell'impianto relativamente al periodo considerato e in esso saranno riportate eventuali fluttuazioni di produttività e conseguentemente di emissioni (negli scarichi gassosi e diffuse).

I dati riportati sul PGS saranno quelli a cui gli organi di controllo si riferiranno nel corso di eventuali visite ispettive, dal momento che esso scaturisce dall'uso attuale dell'impianto (riferito ad un preciso arco temporale); l'emissione totale annua riportata sull'autorizzazione (riferita alla capacità nominale e al consumo massimo teorico) rappresenta la linea di demarcazione per la richiesta di una nuova autorizzazione. Infatti qualora il gestore apporti una modifica alla sua capacità nominale e quindi al suo consumo massimo teorico, che non comporta una modifica sostanziale (così come definita all'art 275 comma 21 lett. a, b), non dovrà chiedere una nuova autorizzazione.



Attività connesse

E' stata pubblicata sulla GURI n°167 del 19/07/2004 una circolare interpretativa del Ministero dell'Ambiente inerente la direttiva IPPC, recepita in Italia con decreto legislativo n° 372 del 4 agosto 1999.

La circolare con riferimento all'art 2 comma 3 del decreto n°372/99 precisa che per attività accessoria tecnicamente connessa si intende un'attività:


- a) *Svolta dallo stesso gestore;*
- b) *Svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;*
- c) *Le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale;*

Alla luce della definizione appena esposta sono riportate i criteri da adottare al fine di individuare se due attività sono da ritenersi connesse o meno e in che modo andranno applicate le prescrizioni dell'art. 275 del D.L.vo 152/2006.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 275 saranno considerate connesse tutte quelle attività per le quali non è possibile diversificare anche solo una voce di Input e/o di Output del piano di gestione dei solventi. In sostanza il gestore dovrà indicare agli Organi Competenti in maniera accurata a quale attività sono riconducibili gli Input e gli Output al fine di dimostrare che le suddette attività non sono connesse. Si precisa infatti che il PGS non è altro che un bilancio di massa e pertanto tutte le voci dovranno essere stimate con estrema accuratezza e precisione al fine di chiudere detto bilancio. Nell'applicazione dell'art. 275 comma 2 è prevista una casistica diversa a seconda che le attività sono considerate singolarmente o tra loro connesse.

A tal proposito lo scenario emissivo che potrebbe verificarsi è riconducibile ai seguenti casi:

1. **Nello stesso luogo siano effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate dall'allegato III parte II e i cui consumi massimi teorici superino singolarmente le soglie di consumo di cui alla parte II**
2. **Nello stesso luogo sono svolte due o più attività, di cui una rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275 (per tipologia e consumo massimo teorico) e le altre, non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275, tecnicamente connesse alla prima le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di CO₂**






3. Nello stesso luogo sono svolte più attività di cui almeno due rientranti nel campo di applicazione dell'art 275 e le altre tecnicamente connesse alle prime, le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di COV.
4. Nello stesso luogo sono svolte più attività, fra loro connesse, di cui almeno una compresa solo per tipologia fra quelle di cui alla parte II dell'allegato III, e nel caso in cui la sommatoria dei consumi massimi teorici di tutte le attività supera la soglia prevista per quella rientrante solo per tipologia.

Per i casi elencati le disposizioni da applicare sono le seguenti:

1. Se nello stesso luogo sono effettuate più attività le cui tipologie sono comprese tra quelle individuate dall'allegato III parte II, e i cui consumi massimi teorici superano singolarmente le soglie di consumo di cui alla parte II, a dette attività si applicano i valori limite previsti in allegato III per le singole attività.
2. Se nello stesso luogo sono svolte due o più attività, di cui una rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275 (per tipologia e consumo massimo teorico) e le altre non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 275, tecnicamente connesse alla prima, le cui emissioni influiscono sulle emissioni totali di COV, tutte le attività di cui sopra si considerano come un unico impianto e ad esso si applicano i limiti previsti per l'attività rientrante nel campo di applicazione del decreto.
3. Se nello stesso luogo sono svolte più attività di cui almeno due rientranti nel campo di applicazione dell'art 275 e le altre tecnicamente connesse alle prime, preliminarmente andranno individuate le relative connessioni. Successivamente, individuate le varie connessioni, ognuna delle attività principali e quelle ad essa connessa costituirà un unico impianto a cui andranno applicati i limiti previsti per l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'art. 275.
4. Se nello stesso luogo sono svolte più attività, fra loro connesse, di cui almeno una compresa solo per tipologia fra quelle di cui alla parte II dell'allegato III, ai fini del confronto con la soglia di consumo andrà considerata la *somma* dei consumi massimi teorici di tutte le attività. Qualora tale soglia fosse superata, tutte le attività tra loro connesse, andranno



considerate come un unico impianto e ad esso si applicano le disposizioni previste per l'attività la cui tipologia è presente nell'allegato III parte II.

➤ **Impianti Esistenti**

Si considerano impianti esistenti ai sensi dell'art 275:

1. **gli impianti anteriori al 1988 (comma 19)**
2. **gli impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 oppure tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi e/o operazioni manuali (comma 8);**
3. **impianti ricadenti nella normativa AIA che hanno già presentato all'autorità competente progetti di adeguamento.**
4. **gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004,(comma 8)**
5. **le attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi e/o da operazioni manuali (comma 9) in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/06.**

1. per gli impianti anteriori al 1988 (comma 19):

Alle emissioni di COV di impianti anteriori al 1988, si applicano le prescrizioni previste dall'allegato I alla parte V fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti.



2. per gli impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi e/o operazioni manuali (comma 8):

Alle emissioni di COV degli impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, si applicano le prescrizione dell'allegato III parte III ovvero le prescrizione dell'allegato III parte IV entro le date ivi stabilite.

L'adeguamento degli impianti è effettuato sulla base dei progetti presentati ai sensi del DM 44/2004. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego dell'approvazione da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.



3. per gli impianti ricadenti nella normativa AIA che hanno già presentato all'autorità competente progetti di adeguamento:

L'adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorità competente ai sensi del DM 44/2004. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego dell'approvazione da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.


4. per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004,(comma 8):

Agli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonché le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale prevista al comma 20, entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/2006, o abbiano aderito precedentemente alle autorizzazioni generalizzate previste dall'art. 9 del DM44/2004, si applicano i termini di adeguamento del comma 8 (31/10/2007). Pertanto a partire dal 29/10/2006 le attività che non hanno aderito alle autorizzazioni di cui sopra si considerano in esercizio senza autorizzazione.

5. per le attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali (comma 9) in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/06:

Le attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali (comma 9) in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/06, devono presentare domanda di autorizzazione (comma 4) entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte V del D.L.vo 152/2006; in caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considereranno in esercizio senza autorizzazione. Le emissioni provenienti da dette attività devono essere adeguate alle prescrizioni dell'allegato III entro il 31/10/2007.

Gli impianti esistenti, nei quali vengono svolte una o più attività di cui all'allegato III parte II con utilizzo di solvente superiore alle soglie minime di consumo, presentano all'autorità competente ai sensi dell'allegato III parte I punto 3.1 e 4.1 una relazione tecnica che contiene:



- la descrizione delle attività di cui all'allegato III parte II che superano le soglie di consumo;
- le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- la quantità e la qualità delle emissioni,
- il progetto di adeguamento, se necessario.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere congruenti con le autorizzazioni già in essere per l'impianto esistente, pertanto non possono essere previsti progetti di adeguamento che comportino un aumento delle emissioni.

➤ Conformità ai valori limite di emissione

I gestori degli impianti che devono adeguarsi all'art 275 possono scegliere se:

- rispettare i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato III parte III;

oppure:

- rispettare i valori limite di emissione totale individuati per le specifiche attività nell'allegato III parte III. Per alcune attività l'allegato III parte III rinvia all'allegato III parte IV. Tale possibilità è riservata alle sole attività per le quali non risulta espresso alcun valore limite di emissione totale nell'allegato III parte III.

L'emissione totale, determinata utilizzando la metodica prevista dall'allegato III parte IV, deve essere **equivalente** (vedi Principi, allegato III parte IV) all'emissione totale che si ottiene sommando i valori limite delle emissioni negli scarichi gassosi e delle emissioni diffuse di cui all'allegato III parte III.

A tal proposito è necessario preliminarmente dimostrare che l'emissione bersaglio, calcolata applicando la procedura alternativa riportata in allegato III parte IV, sia minore o uguale all'emissione totale limite, calcolata applicando i valori limite (al camino e diffusa) riportati in allegato III parte IV. In sostanza si deve dimostrare di poter conseguire con mezzi diversi emissioni totali equivalenti.

Un volta dimostrata l'equivalenza delle due emissioni totali limite, è stato individuato il limite da rispettare per la specifica attività ovvero l'emissione bersaglio. Si dovrà a questo punto verificare la **conformità**. La conformità è dimostrata se le emissioni totali reali sono minori o uguali all'emissione bersaglio.





A tal fine la relazione tecnica deve contenere tutti gli elementi necessari per la verifica dell'equivalenza e della conformità.

Al fine del calcolo del valore limite di emissione totale sulla base del quale verificare l'equivalenza il gestore deve:

1. individuare per ogni singolo camino il flusso volumetrico orario normalizzato, strettamente necessario ad una efficace ed efficiente captazione dei COV (previa detrazione dei flussi addizionati per scopi di raffreddamento o diluizione) a cui attribuire il valore limite di emissione negli scarichi gassosi, di cui all'allegato III parte III, al fine di calcolare per ciascun punto di emissione il flusso di massa orario di Carbonio equivalente che può essere emesso;
2. tenendo conto del contenuto di Carbonio nei composti organici utilizzati, trasformare i valori calcolati al punto 1 nel flusso di massa orario di COV;
3. individuare per ogni singolo camino in relazione alle ore e ai giorni anno di funzionamento, coerenti con la capacità nominale considerata, il flusso di massa annuo di COV che può essere emesso;
4. sommare i flussi di massa annui calcolati per ciascun camino per calcolare il flusso di massa annuo di COV che può essere emesso dagli scarichi gassosi dell'intero impianto;
5. determinare il flusso di massa annuo di COV che può essere emesso come emissione diffusa, considerando il valore reale o il valore limite di emissione diffusa, indicato nell'allegato III parte III come percentuale dell'input di solvente, tenendo conto della capacità nominale considerata.
6. calcolare il valore limite di emissione totale annua come somma dei flussi di massa annui di COV calcolati per le gli scarichi gassosi e per le emissioni diffuse nei punti 4 e 5.

Si precisa che l'emissione di riferimento (calcolata moltiplicando il secco per il fattore moltiplicativo riportato sul decreto) andrà moltiplicata per:

1. il valore **percentuale reale**, addizionato del fattore indicato in allegato III parte IV, se l'emissione diffusa effettiva è minore o uguale all'emissione limite
2. il valore **percentuale limite**, addizionato del fattore indicato in allegato III parte IV, se l'emissione diffusa effettiva è maggiore dell'emissione limite.

Anche nel caso in cui gli impianti esistenti abbiano già emissioni inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 275, nell'ambito della relazione tecnica devono essere definite le procedure con cui si raccolgono e



registrano i dati e le informazioni necessarie per elaborare e aggiornare, almeno una volta all'anno, il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III parte V.

La raccolta dei dati e delle informazioni così individuate deve essere operativa dal:

- 31 ottobre 2005 per gli impianti che si conformano all'allegato III parte IV,
- 31 ottobre 2007 ovvero, se antecedente, alla data di adeguamento indicata nella relazione tecnica per gli altri impianti.

Parallelamente all'adempimento di dimostrare la conformità degli impianti attraverso l'elaborazione del piano di gestione dei solventi, da redigere almeno una volta l'anno se non diversamente disposto in autorizzazione, (allegato III parte I punto 3.1) gli impianti esistenti continuano ad effettuare gli autocontrolli previsti nell'ambito delle specifiche autorizzazioni già in essere e per i quali rimangono le periodicità e le modalità degli autocontrolli previste nei provvedimenti medesimi, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente.




➤ **Sostanze con etichettatura R45, R46, R49, R60, R61**

L'art.275 comma 17 e allegato III parte I punti 2.1 e 2.2 pone limiti alle emissioni specifici per le sostanze e i preparati classificati, ai sensi della norma vigente, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed etichettati con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 raccomandando quanto prima la loro sostituzione con sostanze o preparati meno nocivi e prescrivendo per il loro utilizzo un valore limite di 2 mg/Nm^3 , riferito alla somma delle masse dei singoli COV, per flussi di massa superiori o uguali a 10 g/h .

Nell'allegato III parte I punto 2.3 vengono fissati limiti specifici per le emissioni dei COV alogenati (limitatamente alle sostanze etichettate con le frasi di rischio R40 e R68) per i quali viene previsto un limite di 20 mg/Nm^3 , riferito alla somma delle masse dei singoli COV, per flussi di massa superiori o uguali a 100 g/h .

I limiti di emissione indicati nell'allegato III parte III per le diverse attività sono complessivi per tutti i COV e contengono i limiti specifici riportati nei commi sopra citati per le sostanze etichettate; pertanto le sostanze etichettate devono essere conteggiate per il loro contenuto di Carbonio al fine della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato III parte III, ma devono rispettare anche i

limiti fissati specificatamente per le sostanze etichettate anche se ci si conforma all'allegato III parte IV..



➤ Impianti nuovi e modifiche degli esistenti

I Gestori di nuovi impianti o di impianti che a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solventi, rientrano per la prima volta fra quelle di cui al comma 2 art. 275, devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 275 comma 4 secondo le procedure previste dall'autorità competente. Nella domanda è necessario evidenziare che nell'impianto vengono svolte una o più attività di cui all'allegato III parte II con consumi di solvente superiori alle soglie minime di consumo ivi indicate. Deve inoltre essere specificata la capacità nominale dell'impianto, sulla base della quale il consumo massimo teorico comporta il superamento della soglia di consumo, aggiungendo alle indicazioni progettuali l'emissione totale annua prevista, il fattore di emissione, il calcolo dell'equivalenza nel caso di scelta dell'allegato III parte IV e fornendo una proposta delle procedure che si intendono adottare per raccogliere e registrare i dati e le informazioni necessarie per elaborare e aggiornare il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III parte V.

Nell'ambito delle singole autorizzazioni potranno essere fissati:

- limiti in concentrazione e/o in flusso di massa negli scarichi gassosi,
- limiti alle emissioni diffuse come percentuale di input di solvente e/o come flusso di massa,
- limiti di emissione totale come fattore di emissione
- limiti di emissione totale annua

La fissazione del limite in fattore di emissione dà indicazione della massima emissione consentita per unità di prodotto o comunque in riferimento a un parametro specifico. Si ritiene utile fissare sempre un fattore di emissione in quanto, tale parametro, è indispensabile all'autorità di controllo per stabilire se, eventuali fluttuazioni della produzione, influenzino le emissioni.

L'art 275 comma 6 prevede la fissazione dell'emissione totale annua derivante dal consumo massimo teorico e quindi riferita alla capacità nominale in quanto grandezza utile anche per individuare l'obbligo di presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 275 comma 21 (modifica sostanziale).

L'art 275 al comma 21 specifica l'entità degli incrementi di emissioni di COV che definiscono la **modifica sostanziale** e quindi richiedono una nuova autorizzazione.

Per l'art. 275 comma 21 sono altresì modifiche sostanziali quelle che, per le attività per cui sono previsti limiti di emissione diversi per soglie di consumo diverse, comportando una variazione della soglia, determinano una variazione dei limiti applicabili. (es. attività n. 8 allegato III parte III)

Stante il punto c) della definizione di modifica sostanziale di cui al comma 21, qualsiasi modifica deve essere in ogni caso comunicata all'autorità competente, affinché questa possa valutare a priori se la modifica proposta possa avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente, nel qual caso la modifica si qualifica come sostanziale ed esige una nuova domanda di autorizzazione.

I limiti applicabili alla parte dell'impianto oggetto della modifica sostanziale sono quelli stabiliti per i nuovi impianti.


L'art. 275 comma 11 prevede che, se le emissioni della parte dell'impianto oggetto di modifica superano i limiti, il gestore possa adeguarle alle prescrizioni dell'art. 275 entro il 31/10/2007, qualora, a seguito della modifica, la parte dell'impianto non oggetto di modifica, migliorando le proprie emissioni, compensi il non rispetto dei limiti della parte oggetto di modifica, in modo che le emissioni dell'intero impianto non superino complessivamente quelle che si avrebbero se l'intero impianto fosse conforme da subito alle prescrizioni dell'art 275.

➤ **ART. 275 comma 16**



Il gestore di un impianto che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il valore limite di emissione pari a 50mgC/Nmc, in caso di incenerimento, e a 150mgC/Nmc, per qualsiasi altro dispositivo di abbattimento, è esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato III parte III fino al 1° aprile 2013, a condizione che le **emissioni totali** dell'intero impianto non superino le emissioni che si verificherebbero rispettando le prescrizioni dell'allegato III parte III

Appare evidente che tale deroga non si debba applicare solo a quei gestori che dispongono di un impianto di incenerimento ma a tutti quelli che ritengono di poter attuare un contenimento delle emissioni diffuse e/o delle emissioni convogliate, provenienti dagli altri punti di emissione, tale da



compensare i 150mgC/Nmc e da ottenere emissioni totali equivalenti a quelle che si avrebbero nell'applicare i limiti dell'allegato III parte III.

E' ovvio che il legislatore non preveda di concedere deroghe, a chi possiede un inceneritore per un valore superiore a 50 mgC/Nmc poichè ciò è nettamente in contrasto con la tecnologia attualmente presente che consente agli inceneritori di avere rese di abbattimento superiori al 99 %.

Va osservato che il valore di 150 mgC/Nmc è il più alto riportato sul decreto e pertanto, tutti quei gestori che intendono avvalersi di tale deroga, o hanno un post-combustore, che compensa in parte tale valore, oppure devono attuare un notevole contenimento delle emissioni diffuse.

➤ ART. 275 comma 13

Il D.L.vo 152/2006 art. 275 al comma 9 prevede che anche le attività effettuate **esclusivamente** da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali debbano esser autorizzate e adeguate alle prescrizioni riportate in allegato III.

Qualora il convogliamento delle emissioni non sia tecnicamente possibile il decreto, all'articolo 275 comma 13, prescrive che si applichi la procedura alternativa proposta nell'allegato III parte IV.


Il comma 13 inoltre non prevede alcuna procedura nel caso il gestore non riesca a conformarsi alle prescrizioni dell'allegato III parte IV.

Allo scopo di rispettare quanto previsto all'art. 269 comma 11 e di dare all'autorità competente gli strumenti necessari per stabilire "*apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività...*" da riportare in autorizzazione, si è individuata una procedura in linea con quanto previsto dal D.L.vo 152/2006 a cui far riferimento per il contenimento delle emissioni provenienti dalle attività di cui sopra.

L'eventualità prevista dal comma 13 può verificarsi, ad esempio, nel caso di totale assenza di convogliamento: è evidente che il non convogliamento implica di fatto l'impossibilità di verificare l'equivalenza dell'allegato III parte IV con l'allegato III parte III in quanto, data l'assenza delle emissioni al camino, non è possibile calcolare le emissioni totali limite.

A tal fine è stato proposto di procedere alla verifica di conformità senza la propedeutica verifica dell'equivalenza, come espressamente richiesto dall'allegato citato, confrontando le emissioni totali (coincidenti in questo caso con le emissioni diffuse) con l'emissioni bersaglio.

mb




L'emissione bersaglio, infatti, essendo determinata da uno scenario emissivo di riferimento, costituisce comunque un limite adeguato e confacente sia alla tipologia di lavorazione svolta dal gestore che alle materie prime in uso.



ALLEGATO 4a.

REGISTRO DELLE EMISSIONI E DELLA MANUTENZIONE





EMISSIONI IN ATMOSFERA

D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152

Registro degli autocontrolli

Regione		Provincia	
Comune			

Registro n. **data di vidimazione**

consegnato il
a
per conto di

Sede Legale
C.A.P. **Comune**
Provincia

Sede Operativa
C.A.P. **Comune**
Provincia

Titolare/Legale Rappresentante
residente in
C.A.P. **Comune**
Provincia

Emissioni - Quadro Riassuntivo

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Tipologia inquinante	Conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Frequenza di controllo	Autorizzazione		riscatto da
							n°	del	




Handwritten signature or mark

Emissioni - Caratteristiche

Punto di emissione	
Provenienza	
Data di campionamento	
Temperatura °C	Portata Nm ³ /h
Ossigeno misurato %	Ossigeno di riferimento %

(Cond. Rif.: 273 °K - 101.300 Pa)

Inquinante	Conc.ne (mg/Nm ³)	Limite autorizzato (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Certificato di analisi	
				n°	del



Il Direttore dello stabilimento

[Handwritten signature]



Registro degli autocontrolli

Composizione


Questo registro degli autocontrolli n° _____ rilasciato alla Ditta: _____

per la sede operativa ubicata a _____

è composto da n° _____		pagine complessive, a due facciate, così disposte:		
da pag. _____	a pag. _____	_____	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag. _____	a pag. _____	_____	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag. _____	a pag. _____	_____	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag. _____	a pag. _____	_____	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag. _____	a pag. _____	_____	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag. _____	a pag. _____	_____	fronte/retro	(fronte o retro)

Il Responsabile della vidimazione

Data di vidimazione _____



EMISSIONI IN ATMOSFERA

D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152

Registro della manutenzione

Regione Provincia
 Comune

Registro n. data di vidimazione

consegnato il
 a
 per conto di

Sede Legale
 C.A.P. Comune
 Provincia

Sede Operativa
 C.A.P. Comune
 Provincia

Titolare/Legale Rappresentante
 residente in
 C.A.P. Comune
 Provincia

Responsabile della manutenzione

Registro delle manutenzioni

Composizione

Questo registro delle manutenzioni n° [redacted] rilasciato alla Ditta: [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

per la sede operativa ubicata a [redacted]


[redacted]

[redacted]

è composto da n°		pagine complessive, a due facciate, così disposte:			
da pag.	[redacted]	a pag.	[redacted]	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag.	[redacted]	a pag.	[redacted]	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag.	[redacted]	a pag.	[redacted]	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag.	[redacted]	a pag.	[redacted]	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag.	[redacted]	a pag.	[redacted]	fronte/retro	(fronte o retro)
da pag.	[redacted]	a pag.	[redacted]	fronte/retro	(fronte o retro)

Il Responsabile della vidimazione


[redacted]



Data di vidimazione [redacted]

ALLEGATO 4b.

RAPPORTI DI ATTIVITÀ




REGISTRO**PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI**

IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

<i>PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO</i>	
CODICE RER	V.01.00
CODICE NOSE-P	107.02.02
CODICE SNAP	6.02.02

RAGIONE SOCIALE	
INDIRIZZO	
CAP	
COMUNE	
PROVINCIA	
CODICE ISTAT	
ESTENSORE	
Telefono/fax	
Posta elettronica	
ANNO	




[Handwritten signature]

RAPPORTO GIORNALIERO ATTIVITA' (Facoltativo)

Modello Macchina _____
Ditta costruttrice _____
Capacità lavorativa (kg) _____


Mese: _____

Carica	(A) QUANTITATIVI LAVATI per CARICA (KG)												Tot.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Giorno 1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
Totale progressivo (kg)								Totale mese (kg)						



Modello Macchina**Ditta costruttrice****Capacità lavorativa (kg)****Rapporto mensile di attività:**

GIORNO	QUANTITATIVI LAVATI	AGGIUNTE SOLVENTE
	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
TOTALE		



M


RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITÀ**(per macchina)****Anno** _____**Modello Macchina** _____**Ditta costruttrice** _____**Capacità lavorativa (kg)** _____**Tipo di solvente utilizzato** _____

MESE	QUANTITATIVI LAVATI	AGGIUNTE SOLVENTE
	(A) Kg	(B) Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
TOTALE		

FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA = Totale Bx1000/Totale A
(g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)


Data ___/___/___

Timbro e firma del richiedente



ALLEGATO 5.

**CRITERI E INDIRIZZI PER L'ADOZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE DI CUI
ALL'ART. 272 D.LG. 152/06**




ATTIVITÀ IN DEROGA

Impianti ed attività di cui all' art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/06

CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE

1. L'istanza di autorizzazione generale deve essere formulata secondo lo schema di domanda ATTIVITÀ IN DEROGA, con allegata la documentazione in elenco e trasmessa alla PROVINCIA, al SINDACO, all'ARTA, al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
2. le emissioni debbono essere contenute entro i valori limite di cui all'art. 271 del D.Lgs 152/06 abbattuti del 30%;
3. debbono essere realizzati idonei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal ciclo di lavorazione facendo ricorso alla migliore tecnologia disponibile in relazione alla specifica tipologia di impianto ed a costi sostenibili. La mancata realizzazione di tali sistemi di abbattimento dovrà essere idoneamente motivata da specifica dichiarazione tecnica da verificare in fase di controllo da parte dell'A.R.T.A.;
4. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere un'altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Qualora non sia tecnicamente possibile dovrà essere motivato e successivamente verificato, in sede di sopralluogo, dall'A.R.T.A.
Sono fatte salve le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali qualora più restrittivi;
5. è obbligo per la Ditta comunicare alla Provincia, al Comune, all'A.R.T.A. e all'ASL competenti per territorio, quanto segue:
 - eventuale variazione di ragione sociale;
 - la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
6. sono a cura della Ditta, n. 2 controlli delle emissioni durante la marcia controllata e 1 controllo annuale, le risultanze di tali controlli debbono essere annotati su apposito registro vidimato dalle Province;
7. i metodi di campionamento e di analisi da adottare sono quelli previsti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 fatte salve eventuali deroghe da concordare con l'autorità competente per il controllo;




8. la messa a regime degli impianti non può superare i 90 giorni, in ogni caso 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti deve darsene comunicazione al Servizio competente della Provincia, al Sindaco del Comune interessato, all'A.R.T.A. e al DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL competenti per territorio;
9. entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa deve comunicare al competente Servizio Provinciale, al Comune interessato ed all'A.R.T.A. e all'ASL i dati relativi alle emissioni effettuate durante la marcia controllata eseguita in un periodo continuativo di durata di 15 giorni;
10. eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall'Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Provinciale;
11. in caso di rinnovo entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione di carattere generale da parte dell'autorità competente il gestore presenta domanda di adesione così come previsto dal comma 3 art. 272 D.Lgs. 152/06;
12. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 279 del D.Lgs 152/06;
13. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione ecc., previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
14. per quant'altro non specificatamente detto con il presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni nonché ogni altra normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.



ALLEGATO 6.

**CRITERI E INDIRIZZI PER L'ADOZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE DI CUI
ALL'ART. 275 D.LG. 152/06**



Criteria Tecnici

IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

Le macchine a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO"

A) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- lavaggio
- centrifugazione
- asciugatura
- deodorizzazione
- distillazione e recupero solvente


Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorificazioni necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.

B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO:

- 1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al punto A.
- 2) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
- 3) L'impresa che ha installato, modificato o trasferito una o più macchine lavasecco deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune, al Dipartimento provinciale dell'A.R.T.A e alla ASL territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio delle macchine. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di cui al successivo punto C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
- 4) L'impresa è esentata dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui al comma 5 dell'Art. 269 del D.L. 152/2006



M

5) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III Parte V del D.lgs 152/06, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
- la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
- giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg
- la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
- il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)

6) Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A+\Sigma B-\Sigma D-E) / (\Sigma C) < 0,020$$

dove Σ sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato

7) L'impresa deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via generale, copia delle registrazioni di cui al punto 5) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 6).

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA


Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- il tipo di solvente utilizzato
- il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato
- il volume del tamburo della macchina lavasecco

N. e modello della Macchina	Volume del tamburo [m3]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]


Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate.

Allegare scheda di sicurezza del solvente utilizzato



ALLEGATO 7.

SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE E TECNICHE



SPESE ISTRUTTORIE AMMINISTRATIVE
(Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del 26 aprile 2006)
D.lgs 152/06 parte V

Istruttorie	Autorizzazioni ai sensi art. 269	Rinnovi adeguamenti	volture
Fino a 10 camini o Fino a 50.000 Nm ³ /h	€ 300,00	€ 200,00	50,00
da 10 a 30 camini o da 50.000 a 150.000 Nm ³ /h	€ 500,00	€ 300,00	50,00
Più di 30 camini o più di 150.000 Nm ³ /h	€ 700,00	€ 400,00	50,00
Emissioni non convogliabili*	€ 300,00	€ 200,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni	Rinnovi adeguamenti	volture
Autorizzazione di carattere generale	€ 100,00	€ 50,00	50,00
Istruttorie	Autorizzazioni alle emissioni dei COV art. 275	Rinnovi adeguamenti	volture
forfettario	€ 400,00	€ 200,00	50,00

Vidimazione registri	€ 10,00
----------------------	---------

Versamento da effettuare sul ccp.n. _____


Intestato a _____

Causale "Spese istruttorie per _____ ai sensi del D.lgs 152/06 parte V"

* spesa da sostenere nel caso l'attività abbia esclusivamente emissioni diffuse

SPESE ISTRUTTORIE TECNICHE

Valutazioni tecniche	Per linea di aspirazione
Tarifario ARTA DGR 961 del 7/11/03	€ 26,00+IVA
Rilascio parere tecnico	Intera pratica
	€ 70,00+IVA
Pareri DM 44 16/01/04	Compenso forfettario
	€ 400,00+IVA
Autorizzazioni generalizzate	€ 100,00+IVA



[Handwritten signature]

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO


Direzione Turismo Ambiente Energia
Servizio Politiche Energetiche - Qualità dell'Aria
Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico
Rischio Ammortabile - SINA

La presente copia, composta di
n. 139 facciate conforme
all'originale esistente presso questo Servizio.
Pescara, li

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott.ssa Iris FLACCO

14 MAG. 2007



AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 364670

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it